

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

249° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 28 GENNAIO 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia	»	17
3 ^a - Affari esteri.....	»	19
5 ^a - Bilancio.....	»	24
7 ^a - Istruzione.....	»	27
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	40
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	57
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	61
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	65

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa).....	<i>Pag.</i>	3
10 ^a (Industria) e 11 ^a (Lavoro)	»	5

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	68
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	71

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	73
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	78
4 ^a - Difesa - Pareri	»	79
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	80

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	88
---------------------------	-------------	----

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2003

Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
CONTESTABILE

Interviene il ministro degli affari esteri Frattini.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(233) *COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*

(550) *MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto*

(1513) *Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

(1598) *COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta*

(1604) *LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza*

(1647) *VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo*

(1702) *RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti*

(1748) *PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

(1819) Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 14 novembre scorso.

Il PRESIDENTE, constatata la esigua presenza di commissari ed apprezzate le circostanze, dichiara di differire ad altra seduta l'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1513, assunto come testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,35.

COMMISSIONI 10^a e 11^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2003

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
PONTONE

Interviene il ministro delle attività produttive Marzano.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PONTONE propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante trasmissione audiovisiva diretta a circuito interno. Riguardo alla speciale forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, informa la Commissione di aver acquisito preventivamente l'assenso del Presidente del Senato.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente; pertanto l'anzidetta pubblicità viene adottata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro delle attività produttive sulla situazione della FIAT

Il presidente PONTONE, dopo aver pronunciato un commosso ricordo del senatore Agnelli, introduce i temi dell'audizione odierna e dà la parola al Ministro delle attività produttive ringraziandolo per aver accolto l'invito delle Commissioni riunite.

Il ministro MARZANO svolge un'ampia relazione sull'oggetto della procedura informativa in titolo.

Intervengono quindi i senatori MALABARBA e TOFANI per formulare osservazioni e rivolgere domande al Ministro.

Il senatore DI SIENA, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinuncia ad intervenire, proponendo il rinvio del seguito dell'audizione.

A sostegno della proposta del senatore Di Siena intervengono brevemente i senatori RIPAMONTI, CHIUSOLI, MUZIO, MACONI e DATO.

Dopo che il ministro MARZANO ha brevemente replicato agli intervenuti, il presidente PONTONE rinvia ad altra seduta il seguito dell'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2003

231^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno D'Alì e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LE POLITICHE DELLA SICUREZZA

Il senatore BOSCETTO, coordinatore della Sottocommissione, riferisce sulla prima riunione di quell'organo ristretto, appena svolta. In primo luogo, egli ha ricordato le circostanze e le modalità di istituzione della Sottocommissione, i suoi compiti e le procedure, già indicati dal presidente Pastore nelle sedute del 25 giugno e del 24 luglio 2002. Sono state altresì rammentate le parole di apprezzamento pronunciate dal Ministro dell'interno Pisanu, in sede di esame dei documenti di bilancio, sull'istituzione di una sottocommissione *ad hoc* sui temi della sicurezza.

Inoltre, nella stessa riunione della Sottocommissione egli ha prospettato un primo programma di incontri e di audizioni, in particolare con i responsabili degli uffici legislativi dei Dicasteri competenti, per le questioni normative più urgenti relative alle Forze di polizia. A tali incontri potranno seguire le audizioni degli esponenti di vertice delle stesse Forze di polizia e infine, in sede plenaria, un nuovo intervento del Ministro dell'interno, già concordato con la Presidenza della Commissione.

Vi è anche una richiesta di audizione da parte di don Oreste Benzi, sul problema delle prostitute straniere in Italia. Inoltre, una particolare attenzione sarà dedicata ad alcuni aspetti critici rilevati nell'applicazione della più recente legislazione sull'immigrazione.

Riferisce altresì che da parte di alcuni senatori, in particolare i senatori Maffioli e Pirovano, è stata segnalata l'esigenza di approfondire le cause e di analizzare le soluzioni delle evenienze più critiche che affliggono le funzionalità dei presidi di polizia in talune parti del territorio, se-

gnatamente con riferimento alle dotazioni materiali degli uffici, alle sedi operative, alla distribuzione del personale e alle disponibilità di collegamenti telematici veloci ed efficienti. Da parte sua, egli ha rappresentato la questione degli ausiliari di leva nei carabinieri, la cui cessazione ormai prossima per effetto della riforma della leva militare, potrà determinare notevoli carenze di organico nel territorio.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del senatore Boschetto e conviene sull'opportunità, segnalata dallo stesso coordinatore, di adottare la denominazione «Sottocommissione per le politiche della sicurezza».

Il senatore STIFFONI rappresenta l'opportunità di sollecitare il Governo all'emanazione di un regolamento di attuazione della nuova legge sull'immigrazione, concernente l'impiego delle Forze di polizia marittima per il contrasto all'immigrazione clandestina.

Secondo il presidente PASTORE, concorde il senatore BOSCETTO, tale questione può essere senz'altro inclusa tra quelle attinenti all'applicazione delle più recenti leggi sull'immigrazione, già all'attenzione della Sottocommissione.

IN SEDE REFERENTE

(1410) PIZZINATO ed altri. – *Norme speciali per la città di Milano*

(1567) DEL PENNINO ed altri. – *Norme per l'istituzione delle città metropolitane*
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MAGNALBÒ riferisce, anzitutto, sui contenuti del disegno di legge n. 1567, a suo avviso apprezzabile sotto il profilo della funzionalità istituzionale, in quanto tende a concentrare in un unico soggetto funzioni programmatiche, compiti di gestione e pubblici servizi di ampio respiro territoriale, sebbene presenti una naturale complessità dal punto di vista della conformità al dettato legislativo vigente, anche a seguito della recente modifica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, tenendo conto della esplicita menzione delle Città metropolitane fra le istituzioni della Repubblica di cui all'articolo 114.

Ricorda, quindi, le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 (che ha abrogato e sostituito la parte relativa della legge n. 142 del 1990), che all'articolo 23 reca la procedura per la costituzione della Città metropolitana, su iniziativa dei comuni interessati, e l'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di legislazione elettorale, di organi di governo e di funzioni fondamentali delle Città metropolitane, alla legislazione concorrente il governo del territorio e alla legislazione esclusiva regionale quanto non espressamente attribuito a quella statale, riservando alle Città metropolitane stesse la potestà regolamentare in ordine alla organizzazione e

allo svolgimento delle funzioni a esse attribuite. Il disegno di legge n. 1567 identifica la Città metropolitana e ne definisce il sistema elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali, nonché alcune funzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 118, quarto e quinto comma, della Costituzione. Esso tuttavia, sottolinea il relatore, riconduce la costituzione delle Città metropolitane a un regime obbligatorio, in particolare per le aree che fanno capo ai capoluoghi di Regione con un numero di abitanti superiore a 800.000. La Regione, sentiti i comuni interessati, procede alla delimitazione territoriale e individua i comuni che ne fanno parte e il Governo è delegato ad adottare il decreto legislativo conseguente. Nel caso in cui il territorio così indicato non coincida con quello della preesistente provincia, il Governo, sentita la Regione, con il consenso dei comuni interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta un decreto legislativo che provvede alla delimitazione delle nuove circoscrizioni provinciali, aggregando i comuni che ricadevano nella provincia soppressa a province esistenti ovvero creando nuove province.

Osserva, dunque, che la procedura stabilita inverte quella prevista dall'articolo 133 della Costituzione, che riconosce l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali o per l'istituzione delle nuove province ai comuni interessati; parimenti innovativo appare il disposto di cui al comma 4 dell'articolo 7, a norma del quale, qualora la Regione non provveda entro il previsto termine di sei mesi alla delimitazione suddetta, il territorio della Città metropolitana coincide con quello della provincia.

Il successivo articolo 8 indica i criteri che la Regione è tenuta a seguire nel riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nella Città metropolitana, per la loro denominazione, per l'attribuzione delle risorse originarie e per il primo insediamento degli organi di governo. In caso di inadempimento, si innescano meccanismi automatici: il comune capoluogo è soppresso e in suo luogo sono costituite in comuni le corrispondenti circoscrizioni; i comuni diversi dal capoluogo compresi nel territorio della Città metropolitana restano quelli preesistenti; ai nuovi comuni corrispondenti alle preesistenti circoscrizioni del comune capoluogo sono trasferite in equa proporzione le risorse, il personale e i beni strumentali del comune capoluogo.

Il relatore illustra quindi la delega conferita al Governo dall'articolo 9, sull'assetto della finanza della Città metropolitana, sull'adozione degli atti necessari a garantire l'effettivo funzionamento della Città metropolitana, compreso il trasferimento delle preesistenti risorse, e sulle norme di attuazione del sistema elettorale. Sempre l'articolo 9 contiene le norme attuative e transitorie relative alle circoscrizioni elettorali, alla data delle prime elezioni, e alla durata in carica degli organi comunali e provinciali in esaurimento.

Infine, gli articoli 10, 11 e 12, rispettivamente, prevedono l'adozione dello statuto da parte del consiglio metropolitano, l'abrogazione espressa delle disposizioni relative all'istituzione delle Città metropolitane del citato decreto legislativo n. 267 e la copertura finanziaria.

In conclusione, il relatore ritiene che il disegno di legge n. 1567 rappresenti un rilevante contributo per la disciplina della Città metropolitana e, con opportune precisazioni alle parti che possono non collimare con il dettato costituzionale e con il criterio di ragionevolezza che è alla base dell'ordinamento, possa essere esaminato con esito positivo dal Senato.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 1410 che, pur recando disposizioni in linea con quelle di cui al disegno di legge n. 1567, si propone l'obiettivo specifico di istituire la Città metropolitana di Milano. Premessa l'articolazione dell'amministrazione locale in due livelli, la Città e i comuni compresi nella provincia di Milano, il testo disciplina gli organi e le funzioni della Città (articoli 4 e 5) e le prerogative del suo sindaco. Richiama l'attenzione della Commissione su quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 1, a norma del quale le disposizioni della legge non possono essere abrogate o modificate da successive leggi o atti aventi forza di legge se non espressamente, una dichiarazione che, a suo avviso, contrasta con le disposizioni in materia di abrogazione delle norme di cui all'articolo 15 delle Disposizioni preliminari al codice civile.

Il senatore PIZZINATO sottolinea che i presentatori del disegno di legge n. 1410 condividono il tentativo di giungere a una definizione complessiva delle norme sulla costituzione delle Città metropolitane, che tenga conto delle diverse peculiarità delle realtà urbane più grandi e di quelle minori. In tale prospettiva, auspica che si giunga alla redazione di un testo unificato che recepisca quanto proposto nei disegni di legge in titolo.

Evidenzia quindi i rilevanti mutamenti, determinatisi nell'area milanese, con una progressiva diminuzione degli abitanti della città, a vantaggio della provincia, in una con il relativo invecchiamento della popolazione cittadina. L'istituzione della Città metropolitana di Milano rappresenta, a suo avviso, la risposta alla necessità di adeguare il governo del territorio, con particolare riguardo alla regolazione delle infrastrutture (trasporti, acqua, rifiuti solidi urbani).

Riservandosi di intervenire in sede di esame delle singole disposizioni, ricorda che l'esigenza di provvedere tempestivamente alla costituzione della Città metropolitana di Milano è avvertita dalle forze politiche sia di opposizione sia di maggioranza dell'area milanese.

Il senatore DEL PENNINO ringrazia il relatore per l'esauriente illustrazione della materia sottesa ai disegni di legge in titolo, dalla quale sono emersi chiaramente due ordini di problemi. Anzitutto, le maggiori dimensioni urbane a cui si applicherebbe la normativa in esame, in considerazione della minore conflittualità rispetto ai comuni limitrofi che implica l'istituzione della Città metropolitana nelle grandi metropoli. In secondo luogo, l'inversione della procedura rispetto a quella contemplata nell'articolo 133 della Costituzione, con l'attribuzione alle Regioni, anziché ai comuni interessati, del potere di delimitare i confini della Città metropolitana. A tale riguardo, sottolinea che la delega al Governo (articolo 7, comma 3) di provvedere alla nuova delimitazione delle circoscrizioni pro-

vinciali o alla creazione di nuove province, quando il territorio della Città metropolitana non coincida con quello della preesistente provincia, intende evitare la carenza di poteri di governo su una parte del territorio, obiettivo che potrebbe essere garantito anche mediante un'apposita norma transitoria.

Richiama, infine, che l'urgenza di una disciplina organica sull'istituzione delle Città metropolitane è sottolineata dalla norma costituzionale, la cui attuazione, a suo giudizio, non può essere meramente facoltativa.

Il sottosegretario D'ALÌ preannuncia che nel disegno di legge n. 1545, recante attuazione della riforma del Titolo V, già approvato dal Senato e ora all'esame della Camera dei deputati, sarà inserita la delega al Governo per una revisione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari sugli enti locali, che a suo avviso costituisce il metodo più lineare per disciplinare l'ordinamento delle Città metropolitane. Il Governo, tuttavia, ritiene assai utile il dibattito che si svolge sui disegni di legge in titolo, dal momento che potrà fornire chiare indicazioni sui principi che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della suddetta delega.

Raccomanda quindi alla Commissione di svolgere un approfondito dibattito e di evitare inopportune sovrapposizioni, tenendo conto, fra l'altro, della proposta di istituire la provincia di Monza, alla quale sarebbe attribuita una parte dell'attuale provincia di Milano.

Il senatore VILLONE auspica che il Governo esprima una chiara posizione in ordine alle numerose proposte di istituzione di nuove province avanzate in Parlamento.

Il sottosegretario D'ALÌ fa presente che nel dibattito in corso presso la Camera dei deputati, il Governo si è rimesso alle decisioni del Parlamento, pur esprimendo un preciso avviso in ordine agli oneri finanziari e ai rischi per l'ordinamento, connessi alla istituzione di nuove province. Il proliferare di tali proposte, a suo giudizio, non aiuta a identificare le aree in relazione alle quali si possa riconoscere l'effettiva esigenza di istituire una nuova circoscrizione.

Il relatore MAGNALBÒ condivide la posizione espressa dal Governo di rimettersi alla volontà parlamentare per quanto riguarda le proposte istitutive di nuove province e ricorda che solo alcune di esse presentano i requisiti stabiliti dall'articolo 133 della Costituzione, avendo seguito l'iter ivi prescritto. Peraltro, a suo avviso, la materia in parte dovrebbe essere rimessa alla potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio.

Il senatore PIZZINATO richiama l'attenzione della Commissione sulla circostanza che l'evoluzione dei processi economici comporta un adeguamento dell'organizzazione del governo del territorio: in tale pro-

spettiva, la ricordata proposta di scorporare la provincia di Milano istituendo la provincia di Monza appare chiaramente contraddittoria.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(776-B) *Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio 2003.

Si procede alla votazione degli emendamenti.

L'emendamento 2.1 è fatto proprio dal senatore BOSCETTO in assenza del presentatore e, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, è respinto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(14) *EUFEMI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo*

(1606) *Deputati VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo*, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 ottobre 2002.

Il relatore MAFFIOLI illustra il testo unificato da lui formulato tenendo conto delle osservazioni espresse nella discussione generale e di una verifica delle disposizioni legislative vigenti. Così semplificato, il testo consente di perseguire l'obiettivo condiviso di consentire agli oratori e agli enti a essi assimilati di ricevere contributi attraverso la partecipazione alla ripartizione dell'accantonamento che i comuni sono tenuti a riservare per gli edifici di culto e le opere ad essi pertinenti in misura corrispondente ad almeno l'8 per cento delle somme dovute per oneri di urbanizzazione secondaria.

Il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di martedì 4 febbraio e di richiedere l'avviso dei Gruppi circa l'eventuale richiesta di una assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1539) BETTAMIO. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 20 luglio 2002, n. 211, recante istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti*

(Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO illustra il provvedimento in titolo, volto ad integrare quanto disposto dalla legge 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del «Giorno della Memoria», con la previsione che il 27 gennaio è parimenti dedicato al ricordo di tutte le vittime militari e civili che subirono violenze, persecuzioni, deportazioni per cause politiche, razziali, ideologiche o di guerra. Esprime perplessità circa l'opportunità di intervenire legislativamente con riguardo a una ricorrenza istituita solo nel 2000.

Auspica che il contenuto del disegno di legge in titolo possa essere coordinato, invece, con le disposizioni del disegno di legge n. 1383, già all'esame della Commissione in sede referente, che propone l'istituzione del «Giorno della Libertà» in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino.

Il presidente PASTORE ricorda che il disegno di legge n. 1539 riprende analogo iniziativa della scorsa legislatura, superata a seguito dell'approvazione da parte della Camera dei deputati della legge istitutiva del «Giorno della Memoria». Conviene con il relatore circa l'inopportunità di modificare la legge istitutiva della ricorrenza, celebrata negli ultimi tre anni in forme generalmente apprezzate.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1383) TRAVAGLIA ed altri. – *Istituzione del «Giorno della libertà» in data 9 novembre in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 23 luglio 2002.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 6 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14 E 1606**

**Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta
dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la
valorizzazione del loro ruolo**

Art. 1.

1. In conformità ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere, nell'ambito delle proprie competenze, il ruolo delle attività di oratorio e similari svolte dagli enti di cui al comma 1.

Art. 2.

Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 776-B

Art. 2.

2.1

TURRONI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) individuazione dei principi fondamentali della legislazione statale a cui le regioni si devono attenere nell'attività di semplificazione e di riassetto normativo, fermo restando l'assetto delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2003

176^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 21,40.**IN SEDE REFERENTE*

(79) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – *Modifica all'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, concernente l'indennità spettante agli esperti delle sezioni specializzate agrarie*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CONSOLO, osservando che il disegno di legge all'esame, come è evidente, essendo stato meditato e proposto in epoca anteriore all'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», deve essere ricordato con gli effetti determinati dalla formulazione dell'articolo 68 del testo unico in questione che ha sensibilmente inciso sulla problematica affrontata dal disegno di legge stesso.

In particolare, l'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sul quale mira ad intervenire il disegno di legge *de quo*, non solo è stato abrogato dall'articolo 299 del Testo unico, ma la materia è stata altresì disciplinata dall'articolo 68 del già menzionato Testo unico.

Tale ultima disposizione normativa, rubricata Indennità degli esperti delle sezioni agrarie, statuisce che agli esperti delle sezioni agrarie è dovuta, per ogni udienza, l'indennità di euro 1,55 e che nel caso in cui l'udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui l'esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennità di trasferta nella misura prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si tratta dunque, allo stato, di un intervento novellatore volto all'adeguamento dell'indennità di udienza e dell'indennità di missione. Non si può, peraltro, far a meno di osservare come lo spirito riformatore già manifestato dal legislatore nella materia *de qua* in occasione dell'ado-

zione del Testo unico sulle spese di giustizia si discosti sensibilmente da quello sotteso al disegno di legge in esame. In effetti, con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 l'intervento riformatore si è limitato, per quanto riguarda l'indennità di udienza, a convertire in euro l'importo previsto dalla legge n. 320 del 1963 (pari a 3 mila delle vecchie lire) e, per quanto riguarda l'indennità di missione, ad aggiornare il parametro di quantificazione all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 165 del 2001 sul pubblico impiego, di tal che in sostanza, dall'originario riferimento all'indennità riconosciuta agli impiegati civili dello Stato aventi qualifica di direttore di divisione si è passati all'indennità attualmente riconosciuta ai dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico.

Al contrario, il disegno di legge in titolo mira ad equiparare la funzione svolta dagli esperti componenti il collegio giudicante delle sezioni specializzate agrarie alla funzione svolta dai giudici di corte d'appello, con ciò prevedendo il riconoscimento a favore degli esperti di un'indennità di udienza «corrispondente ad un trentesimo del trattamento economico mensile di un giudice di corte di appello», e, se spettante, dell'indennità di missione «in misura pari a quella prevista per il medesimo giudice».

Dopo interventi del senatore FASSONE, del presidente Antonino CARUSO e dei senatori CENTARO e CAVALLARO i quali ravvisano, comunque, il permanere dell'esigenza di un intervento adeguatore sull'indennità spettante agli esperti delle sezioni specializzate agrarie, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 22.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2003

87^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CASTAGNETTI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1900) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000*

(1902) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995, approvato dalla Camera dei deputati*

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo il presidente relatore CASTAGNETTI, il quale sottolinea preliminarmente l'importanza del rafforzamento della cooperazione nel settore della difesa con due Paesi, come la Croazia e la Bulgaria, destinati ad essere pienamente integrati, nei prossimi anni, nel sistema NATO e nell'Unione europea, Paesi che hanno peraltro già oggi grande importanza ai fini della stabilizzazione dell'area balcanica.

Rilevato poi come il comune affaccio sull'Adriatico imponga il perseguimento di una collaborazione sempre più assidua ed intensa fra l'Italia e la Croazia nel controllo costiero e nel contrasto, in particolare, dell'immigrazione clandestina, richiama brevemente il contenuto dei due Accordi in ratifica.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 1 dell'Accordo con la Croazia, che enuncia i principi basilari della cooperazione militare tra le parti,

richiamandone la reciproca intesa ed amicizia, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici e degli impegni internazionali assunti.

L'articolo 2 elenca i settori in cui le parti si propongono di realizzare gli obiettivi di cooperazione definiti nell'Accordo: missioni di *peace keeping* sotto egida ONU ed attuazione delle delibere dell'OSCE; esercitazioni congiunte, programmi di addestramento e scambi di personale militare; coordinamento delle forze navali e ricerche congiunte in Adriatico per finalità ecologiche; collaborazione nel campo delle dottrine militari e della politica di sicurezza; visite e riunioni congiunte di alti gradi militari.

L'articolo 5 disciplina le modalità di finanziamento delle attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità, stabilendo i criteri per la ripartizione delle spese connesse con lo scambio di visite previste nell'Accordo.

L'articolo 8 prevede in linea di principio la via di negoziati bilaterali per la composizione di eventuali controversie sull'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 10 reca alcune clausole finali di carattere generale. La durata dell'Accordo è illimitata, a meno che una delle due parti non manifesti all'altra per iscritto con almeno sei mesi di preavviso l'intenzione di recedere. Sono fatti salvi comunque obblighi e responsabilità stipulati nell'ambito dell'Accordo.

Passa quindi ad illustrare il contenuto dell'Accordo con la Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, firmato nel 1995, che si inserisce nell'ambito di altre intese di analogo contenuto stipulate dall'Italia negli ultimi anni con paesi dell'Europa orientale, dando altresì concreta attuazione a una specifica disposizione contenuta nell'articolo 6 del Trattato italo-bulgaro di amicizia e collaborazione del 9 gennaio 1992, volta a promuovere la cooperazione tra i due paesi specificamente nel campo della difesa.

Ricorda che l'obiettivo di collaborazione militare cui mira l'Accordo rientra tra gli impegni comuni che coinvolgono entrambe le parti nei loro rapporti con l'Alleanza Atlantica. Successivamente alla conclusione dell'Accordo italo-bulgaro in materia di difesa, cioè a partire dal 1997, la Bulgaria ha intrapreso ufficialmente la via dell'integrazione alla NATO, mettendo a punto una strategia nazionale basata su un programma di riforma delle forze armate, di rafforzamento del controllo civile dei militari, di interoperabilità con le forze della NATO.

Si sofferma poi sul contenuto dell'Accordo, il cui articolo 1 sancisce il principio di reciprocità sul quale deve basarsi la cooperazione militare tra le parti, mentre l'articolo 2 contiene un'elencazione dei settori in cui le parti si propongono di realizzare gli obiettivi di cooperazione.

L'articolo 3 stabilisce dettagliatamente forme e modalità di attuazione della cooperazione stessa, mentre l'articolo 4 prevede che le attività di cooperazione tecnico-militare siano concordate, anche mediante colloqui bilaterali, da delegazioni dei due paesi che si riuniranno una volta l'anno per elaborare il programma annuale di collaborazione. L'articolo

5 istituisce un comitato misto composto da rappresentanti delle parti per lo svolgimento delle attività di carattere amministrativo.

L'articolo 6 assicura la tutela delle informazioni ricevute da ciascuna parte nel corso delle attività di cooperazione, mentre l'articolo 7 disciplina le modalità di finanziamento di tali attività sulla base del principio di reciprocità. Gli articoli 8 e 9 definiscono le modalità per la modifica, il rinnovo o l'integrazione delle disposizioni contenute nell'Accordo.

Dopo essersi soffermato brevemente sul contenuto dei disegni di legge di ratifica – i cui quattro articoli, in modo del tutto analogo, recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura degli oneri finanziari e la previsione relativa all'immediata entrata in vigore della legge di autorizzazione in deroga all'ordinario termine della *vacatio legis* – ne auspica la sollecita approvazione parlamentare.

Si apre la discussione, nella quale interviene il senatore PIANETTA, sottolineando preliminarmente l'importanza del contributo che potrà essere assicurato dai due Accordi in titolo alla stabilità nei Balcani, anche in considerazione dei richiami in essi contenuti alla comune partecipazione a missioni di *peace-keeping*.

Dopo aver messo in evidenza come, nel quadro della prevista integrazione nell'Unione europea della Croazia e della Bulgaria, le iniziative contemplate dai due Accordi in ratifica possa certamente giovare all'affermazione di una sempre più incisiva e credibile identità europea di difesa, preannuncia il convinto voto favorevole del Gruppo di Forza Italia sui disegni di legge nn. 1900 e 1902.

Dopo che il relatore CASTAGNETTI ha rinunciato a replicare, interviene il sottosegretario VENTUCCI, il quale, sottolinea l'importanza del ruolo della Croazia e della Bulgaria nel sistema delle relazioni internazionali dell'Italia. In proposito, ricordato che l'Italia ha assunto negli anni scorsi un ruolo di traino ai fini dell'inserimento della Croazia nel sistema NATO, segnala che il nostro Paese è attualmente il terzo *partner* commerciale della Bulgaria, e si accinge a divenire il primo investitore in quel Paese.

In tale contesto, gli Accordi in ratifica potranno contribuire certamente ad un ulteriore sviluppo delle relazioni con i due Paesi in questione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1901) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore CASTAGNETTI, rilevando come l'Accordo in titolo, concluso nel marzo 1998, acquisti oggi

un'accresciuta importanza, in un contesto internazionale sensibilmente mutato, ai fini dell'affermazione di una prospettiva di pace e di sviluppo per il Medio Oriente e per l'area del Mediterraneo.

Le iniziative di cooperazione nel settore della difesa in esso previste, infatti, potranno senz'altro contribuire al rafforzamento della fiducia fra l'Italia e l'Egitto e all'ancoramento di quel Paese ai valori della democrazia, messo in causa oggi dall'offensiva del fondamentalismo islamico.

Richiama quindi brevemente i contenuti dell'Accordo, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, che definisce le iniziative di cooperazione fra le Parti contraenti, individuando, in particolare, l'organizzazione di attività addestrative fino al livello di Battaglione, la ricerca di un regolare flusso di informazioni di mutuo interesse sui temi di difesa e lo scambio di personale per frequenza di corsi.

Passa quindi ad illustrare i quattro articoli del disegno di legge, il primo dei quali reca l'autorizzazione alla ratifica, mentre il secondo contiene l'ordine di esecuzione; gli articoli 3 e 4, infine, contengono le clausole relative alla copertura finanziaria e quella inerente all'immediata entrata in vigore della legge, in deroga all'ordinario termine della *vacatio legis*.

In conclusione, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore PIANETTA, sottolineato come l'Egitto rappresenti un Paese chiave per qualsiasi prospettiva di pace nel Medio Oriente, come pure in funzione del contrasto al terrorismo, esprime apprezzamento per la valenza dell'accordo oggetto dell'odierna ratifica, e preannunzia quindi il convinto voto favorevole della sua parte politica.

Dopo che il presidente relatore CASTAGNETTI ha rinunciato a replicare, il sottosegretario VENTUCCI auspica la sollecita conclusione dell'*iter* parlamentare di approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1754) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore CASTAGNETTI, il quale rileva preliminarmente come l'Accordo in titolo si inscriba nel contesto dell'attuazione del trattato di amicizia e cooperazione sottoscritto dall'Italia con l'Uzbekistan nel settembre 1997. Le iniziative di cooperazione nel settore della difesa tra i due Paesi da esso prefigurate, quali compendiate dall'articolo 1, spaziano dalla politica di difesa e di sicurezza, all'importazione, esportazione e transito di armamenti, all'amministrazione e ge-

stione del personale militare e civile, al supporto e organizzazione logistica.

Passa quindi ad illustrare i quattro articoli del disegno di legge, recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e le clausole relative alla copertura degli oneri finanziari e all'entrata in vigore.

In conclusione, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, il PRESIDENTE dà la parola al sottosegretario VENTUCCI, il quale, dopo aver sottolineato importanza politica dell'Accordo, raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2003

260^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per la funzione pubblica Saporito.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(848-B) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il senatore NOCCO, in sostituzione del relatore designato Izzo, fa presente che sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo la Commissione bilancio aveva già espresso parere favorevole: ritiene, pertanto, che non vi siano osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme al relatore e la Commissione, infine, esprime parere di nulla osta.

(776-B) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti, sospeso nella seduta del 23 gennaio scorso.

Dopo che il relatore CURTO ha richiamato i principali profili problematici relativi al testo in esame, il sottosegretario SAPORITO deposita un documento recante maggiori elementi conoscitivi sulle conseguenze finan-

ziarie derivanti dall'articolo 14. In proposito sottolinea che il comma 1 favorisce lo scambio di esperienze e l'interazione tra il settore pubblico e quello privato, rilevando che tale esigenza si è più volte manifestata anche in sede internazionale. In relazione agli eventuali oneri finanziari derivanti dalla disposizione, fa presente che si tratta sostanzialmente di una norma di principio e che, pertanto, di per sé non comporta alcun effetto negativo per la finanza pubblica. Qualora, poi, in sede di emanazione del previsto regolamento, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, potessero riscontrarsi maggiori oneri per la finanza pubblica, in tal caso si potrebbe provvedere all'eventuale copertura finanziaria. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dal riconoscimento dell'anzianità di servizio, inoltre, trovano ampia compensazione nei risparmi di spesa potenzialmente derivanti dal collocamento in aspettativa senza assegni dei soggetti che si avvalgono della facoltà concessa dalla norma.

Quanto all'articolo 14, comma 3, primo periodo, sottolinea che esso non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto – in sede di contrattazione collettiva – sono già previsti appositi fondi. Infine fa presente che il secondo periodo del medesimo comma non amplia la platea dei beneficiari di quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, trattandosi piuttosto di una mera precisazione dei requisiti posseduti dai soggetti che svolgono compiti tecnico-scientifici e di ricerca. La norma in questione, pertanto, non solo non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ma appare addirittura suscettibile di determinare risparmi di spesa.

Il senatore MORANDO, dichiarando di non condividere le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, rileva che l'articolo 14, comma 1, determina, senza possibilità di dubbio, maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, privi di una adeguata copertura finanziaria; tale copertura, peraltro, non può essere in alcun modo rinviata alla normativa di carattere secondario, in quanto ciò non è conforme al dettato costituzionale e alla normativa di contabilità nazionale. Rileva, altresì, la necessità che il Governo fornisca precisi chiarimenti in relazione agli effetti finanziari derivanti dal riassetto della normativa concernente i vigili del fuoco, previsto dall'articolo 11, nonché dall'abolizione dell'obbligo, previsto dall'articolo 23, di allegare, in caso di trasferimento, la dichiarazione da cui risulti che l'obbligazione tributaria connessa al reddito fondiario è stata assolta. In relazione all'articolo 19, infine, il Governo dovrebbe chiarire se l'attività di raccolta dei dati identificativi delle questioni pendenti davanti ai giudici amministrativi e contabili possa essere effettuata senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'utilizzo delle strutture e dei mezzi tecnici già esistenti: in tal caso, egli si riserva di esprimere comunque avviso contrario.

Il senatore CADDEO, nell'evidenziare che il riassetto del Corpo dei vigili del fuoco coinvolge problematiche di grande rilevanza, sottolinea come la delega preveda l'attribuzione al Corpo di nuove competenze, le

quali determinano conseguenze finanziarie negative per il bilancio dello Stato. Rileva, inoltre, che il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 14 sembra configurare autentiche promozioni *ope legis*, comportando maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati né coperti. Ritiene, infine, necessario che il Governo fornisca opportuni chiarimenti in relazione agli effetti finanziari derivanti dall'articolo 19.

Dopo un intervento del presidente AZZOLLINI, volto a rilevare che l'orientamento della Commissione è stato sempre contrario a qualsiasi forma di rinvio della copertura finanziaria a norme di carattere secondario, il relatore CURTO ribadisce le richieste di chiarimenti già formulate in relazione agli articoli 11, 14, 19 e 23, proponendo di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in modo da consentire al rappresentante del Governo una più compiuta valutazione delle conseguenze finanziarie segnalate, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Saporito.

Sulla proposta del relatore, conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2003

160^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e Caldoro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario CALDORO risponde all'interrogazione n. 3-00699 dei senatori Tessitore ed altri, sul riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, ricordando anzitutto che l'articolo 33 della Costituzione riconosce alle istituzioni di alta formazione il diritto di darsi ordinamenti autonomi, con ciò conferendo ad esse pari dignità rispetto alle università.

Rammenta inoltre che negli altri Paesi europei il sistema dell'alta formazione è articolato su svariate istituzioni, ciascuna con una funzione specifica e particolari modalità didattiche. Anche nel nostro ordinamento, si è del resto iniziato a riconoscere le istituzioni di alta formazione, diverse dalle università ma di pari dignità e livello; tra queste rientra senz'altro la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, la cui legge istitutiva prevede che possa istituire nuovi corsi di insegnamento o dottorato esclusivamente in collaborazione con le università, cui tali iniziative espressamente restano riservate. La equiparazione dei docenti della Scuola, ai fini del trattamento giuridico ed economico, ai professori universitari non vale invece a fare acquisire agli stessi lo *status* di professore universitario.

Il Sottosegretario precisa altresì che, in ragione della rilevata specificità e del particolare carattere rivestito dall'ambito formativo della Scuola, il Ministero non finanzia eventuali richieste di trasferimento nei ruoli degli atenei provenienti da personale in servizio presso la Scuola stessa.

Il senatore TESSITORE si dichiara insoddisfatto della risposta, che giudica elusiva. Il problema sollevato nell'interrogazione non riguardava infatti tanto il finanziamento di eventuali trasferimenti di docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze presso sedi universitarie, né tanto meno l'istituzionalizzazione dell'alta formazione – su cui egli si dichiara evidentemente d'accordo – bensì la forte anomalia che caratterizza la Scuola medesima. Essa non nasce infatti autonomamente, ma presso un Ministero e, così come è stata configurata dai decreti ministeriali attuativi della legge istitutiva, rappresenta un canale di accesso all'università del tutto atipico, soprattutto con riguardo al reclutamento dei docenti, che pure assumono funzioni equiparate a quelle dei professori universitari di ruolo. Senza alcun pregiudizio ideologico nei confronti dell'alta formazione, egli ritiene del resto che la sua istituzionalizzazione non comporti affatto, di per sé, l'equiparazione del personale docente ai ruoli universitari. Manifesta pertanto viva preoccupazione per l'istituzione di strutture che rischiano di minare l'autonomia universitaria, costituendo gravi anomalie nell'ordinamento. Nega infine che il richiamo all'articolo 33 della Costituzione svolto dal sottosegretario Caldoro fosse pertinente.

In via eccezionale, prende brevemente la parola il sottosegretario CALDORO per ribadire l'appropriatezza del richiamo svolto all'articolo 33 della Costituzione, ed in particolare al suo ultimo comma.

Risponde quindi all'interrogazione n. 3-00754 dei senatori Tessitore ed altri, sulle notizie di stampa relative a progetti ministeriali sullo stato della docenza universitaria, osservando che l'esigenza di adeguare la disciplina dello stato giuridico dei docenti al nuovo assetto della realtà universitaria ridisegnata dall'avvio dell'autonomia didattica degli atenei, nonché la necessità di una maggiore armonizzazione ai sistemi degli altri Paesi europei per assicurare la libera circolazione su tutto il territorio dell'Unione anche dei docenti universitari, sembrano condivise da tutte le parti politiche, tanto che nella scorsa legislatura lo stesso senatore Berlinguer presentò un apposito disegno di legge in materia.

Il Sottosegretario conferma indi che il Ministero ha costituito una commissione di esperti, presieduta dal professor Adriano De Maio, con la precisa finalità di studiare e approfondire le relative problematiche e di formulare idonee proposte sull'argomento.

La commissione ha concluso recentemente i propri lavori ed ha formulato una proposta che è stata oggetto di attenta valutazione da parte del Ministro e illustrata nelle linee essenziali alla Conferenza dei rettori.

Una volta tradotta la proposta in articolato e approvata la stessa dal Consiglio dei Ministri, essa verrà sottoposta al Parlamento con l'intento di aprire su di essa un ampio confronto.

Il senatore TESSITORE prende atto della volontà del Governo di affrontare il problema in chiave sistematica, volontà invero messa in dubbio dalle corpose anticipazioni apparse sulla stampa. Quanto alla necessità di intervenire sullo stato giuridico dei docenti universitari, egli si dichiara

evidentemente d'accordo rammentando di essere lui stesso primo firmatario di un disegno di legge in proposito (A.S. n. 1416 di questa legislatura). Si augura pertanto di venire quanto prima a conoscenza degli orientamenti del Governo sui contenuti della riforma elaborata dalla commissione Di Maio, stigmatizzando da un punto di vista metodologico le ricorrenti anticipazioni di stampa.

Il sottosegretario CALDORO risponde infine all'interrogazione n. 3-00771 dei senatori Vittoria Franco ed altri, sulle misure di contenimento della spesa determinate dal decreto-legge n. 194 del 2002. Al riguardo, fa presente che, a parere del Ministero, il disposto di cui all'articolo 2 del decreto-legge non sembra applicabile alle istituzioni universitarie, in quanto le stesse non sono automaticamente riconducibili alla locuzione «enti ed organismi pubblici non territoriali».

Infatti, l'articolo 6, comma 2, della legge n. 168 del 1989 dispone che le università sono disciplinate esclusivamente da norme che vi facciano specifico riferimento. Un correttivo a tale disposizione è stato invero apportato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 (ora divenuto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) il quale precisa che per pubbliche amministrazioni devono intendersi anche le istituzioni universitarie, sicchè ogni qualvolta i testi normativi si riferiscono espressamente alle «pubbliche amministrazioni» devono intendersi ricomprese anche le università.

Nel decreto-legge n.194 non si fa tuttavia riferimento né alle pubbliche amministrazioni né espressamente alle università. Pertanto, non sembra che il provvedimento possa applicarsi alle istituzioni universitarie e in tal senso è stato avviato un approfondimento con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Diverso è il parere in ordine all'applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto-legge nei confronti degli enti di ricerca, i quali si ritengono ricompresi nella locuzione «enti pubblici non territoriali».

Per quanto riguarda, inoltre, le riduzioni operate con il suindicato provvedimento sul funzionamento delle istituzioni scolastiche, il Ministero ha provveduto tempestivamente ad evidenziare al Ministero dell'economia e delle finanze il carattere vincolante delle voci di spesa in questione e a richiedere un intervento correttivo, tenuto conto che detti impegni si riferiscono alla erogazione di servizi essenziali. Nel frattempo sono stati predisposti provvedimenti per la restituzione delle disponibilità riguardanti alcune spese di funzionamento.

Sulla richiesta in questione non è tuttavia ancora pervenuta alcuna comunicazione dal Ministero dell'economia cui peraltro, sottolinea il Sottosegretario, spetta il potere di assumere le determinazioni in materia.

La senatrice Vittoria FRANCO prende atto della risposta, che conferma a suo giudizio il disagio determinato dal decreto cosiddetto «taglia spese». Nel deplorare i continui attentati all'autonomia universitaria, lamenta altresì lo scarso coinvolgimento delle competenti Commissioni par-

lamentari sui decreti attuativi e auspica che siano quanto meno apportati interventi correttivi atti a risolvere le evidenti difficoltà determinatesi nel mondo scolastico. Evidenzia altresì la situazione di disagio creata negli enti di ricerca, che si somma ai pesanti tagli operati dalla manovra finanziaria.

Il sottosegretario Valentina APREA risponde all'interrogazione n. 3-00458 dei senatori Pianetta ed altri, sulle modalità di svolgimento, da parte di alcuni dirigenti scolastici, della campagna elettorale per le consultazioni amministrative del 26-27 maggio 2002 nel comune di Grugliasco (Torino), confermando le vicende oggetto di contestazione. Cinque dirigenti scolastici del comune di Grugliasco hanno infatti sostenuto, con lettera indirizzata alle famiglie degli alunni, la candidatura dell'assessore all'istruzione uscente, nell'ambito della campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale.

Tale comportamento, posto in essere nel contesto delle attività di servizio e utilizzando la qualifica rivestita all'interno dell'Amministrazione, non è certamente compatibile con il ruolo, la funzione e la deontologia professionale dei citati dirigenti.

Il competente dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale del Piemonte, avuto notizia dell'iniziativa tramite gli organi di stampa, ha tempestivamente reperito la documentazione relativa e richiesto agli interessati informazioni al riguardo.

Ha altresì stigmatizzato l'iniziativa assunta dai dirigenti scolastici in questione ed inviato una nota di rilievo a ciascuno di essi.

Poiché la materia della responsabilità dei dirigenti scolastici è attualmente disciplinata in sede contrattuale e non sono più applicabili gli istituti della responsabilità disciplinare previsti dal testo unico in materia di istruzione, la suddetta nota di rilievo costituirà elemento di valutazione di cui si terrà conto in sede di verifica dell'azione amministrativa dei capi d'istituto in questione. I contratti collettivi hanno infatti escluso la responsabilità disciplinare dei dirigenti in quanto essi sono sottoposti alla valutazione dei risultati e in tale contesto va tenuto conto delle eventuali violazioni dei doveri di comportamento.

Il senatore PIANETTA si dichiara soddisfatto della risposta, augurandosi che episodi analoghi non abbiano a ripetersi mai più in futuro. Si tratta infatti, sottolinea, del rispetto delle regole democratiche da parte di funzionari pubblici, tanto più essenziale in quanto riferito alle responsabilità di dirigenti scolastici.

Il sottosegretario Valentina APREA risponde all'interrogazione n. 3-00776 dei senatori Monticone e Vittoria Franco, sull'adozione di libri di testo, richiamando anzitutto i complessi principi che regolano la scelta dei libri di testo. Essa infatti coinvolge la libertà di insegnamento, le regole del mercato e della concorrenza, la libertà e il diritto di apprendi-

mento, la valutazione critica degli studenti e la complessiva responsabilità formativa delle scuole.

Ella si sofferma quindi sulle norme vigenti, secondo cui la scelta dei libri di testo è affidata al collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe.

La circolare ministeriale 24 dicembre 1996, n. 763, prevede inoltre una fase preliminare, nella quale si procede ad una verifica dei testi in uso, eventualmente anche nell'ambito di comitati misti docenti, genitori e studenti, sulla base tra l'altro di specifici indicatori suggeriti.

Effettuata tale valutazione, i docenti interessati per materia, nell'esercizio della responsabilità connessa alla libertà d'insegnamento, formulano le proposte di adozione che sono sottoposte, prima dell'esame da parte del collegio dei docenti, all'esame dei consigli di classe, di cui fanno parte anche i genitori.

Le regole vigenti assicurano quindi strumenti democratici di confronto e controllo.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del conseguente regolamento sull'autonomia scolastica, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nell'attuale sistema scolastico non possono prevedersi interventi ministeriali, che rappresenterebbero un'interferenza impropria nella scelta degli autori da inserire nella programmazione didattica, scelta che deve essere invece operata dai singoli istituti. Questo vale anche per i libri di testo di storia.

Non vi è dubbio tuttavia che le recenti disposizioni, che hanno rivisto i programmi di storia riservando allo studio del Novecento l'ultimo anno dei gradi d'istruzione, a parte la problematicità della scelta storiografica, abbiano trovato impreparate le case editrici e gli stessi autori che, per la prima volta, hanno dovuto affrontare avvenimenti recenti, arrivando in qualche caso fino ai giorni nostri.

Il problema sollevato dalla risoluzione approvata dalla Camera dei deputati si riferisce appunto, in particolare, alla storia contemporanea, rispetto alla quale risulta più elevato il rischio di distorsioni ideologiche con conseguente perdita di obiettività.

Fermo restando che solo il più ampio ed aperto confronto sulle interpretazioni storiche che coinvolga la comunità scientifica, i docenti, il mondo culturale ed editoriale, può essere una valida garanzia delle libertà di insegnamento e di apprendimento, il Ministero si impegna comunque a riconsiderare gli obiettivi specifici di apprendimento della storia nel primo e nel secondo ciclo secondo una rimodulazione delle scansioni temporali che, com'è stato ribadito anche in questi giorni da autorevoli esponenti della comunità scientifica nazionale, collochino il Novecento nelle sue matrici istituzionali, culturali, economiche e politiche risalenti ai secoli precedenti. Questo compito verrà affidato agli esperti che lavoreranno sulle ipotesi dei piani di studio nell'ambito della riforma degli ordinamenti.

La senatrice Vittoria FRANCO si dichiara insoddisfatta della risposta. Pur prendendo atto della ricognizione effettuata sul ruolo degli insegnanti

nell'ambito degli organi collegiali della scuola nella scelta dei libri di testo, esprime infatti perplessità sull'ipotesi di rimodulare la periodizzazione storica, sottolineando in particolare le difficoltà connesse all'insegnamento della storia contemporanea. La risoluzione approvata alla Camera dei deputati configura poi la possibilità di una vera e propria censura nei confronti di libri di testo considerati non obiettivi, senza considerare che il richiamo a verità oggettive è di per sé assai problematico. Il giudizio su un testo non può invece, a suo avviso, che essere affidato alla comunità scientifica, pena il rischio di una progressiva riduzione delle sfere di libertà. Nel rivolgere un accorato appello al Governo affinché non si arroghi il potere di censurare le idee, nel pieno riconoscimento dei valori costituzionali e democratici, prende infine atto della presentazione anche al Senato di una mozione analoga a quella votata dall'altro ramo del Parlamento, che per alcuni versi giudica ancor meno condivisibile, ed esprime l'auspicio che la Commissione assuma in proposito un atteggiamento ben diverso da quello della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sullo stato giuridico del personale docente della scuola

Il PRESIDENTE propone di richiedere il consenso del Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, a svolgere un'indagine conoscitiva sullo stato giuridico del personale docente della scuola.

Conviene la senatrice SOLIANI, la quale giudica essenziale una riflessione, anche in chiave europea, sul ruolo, le funzioni e le caratteristiche dei docenti della scuola. Sottolinea tuttavia l'esigenza di approfondire anche, eventualmente in una sede successiva, le tematiche afferenti al personale non docente e a quello direttivo.

Il senatore MODICA chiede se le problematiche connesse al reclutamento dei docenti siano da considerarsi ricomprese nell'oggetto dell'indagine proposta dal Presidente.

La senatrice Vittoria FRANCO chiede che l'elaborazione del programma dell'indagine veda il coinvolgimento di tutte le componenti della Commissione.

Dopo che il PRESIDENTE ha rassicurato i senatori intervenuti nel senso rispettivamente indicato, la Commissione conviene con la proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(1745) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alle Commissioni 10^a e 12^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 dicembre 2002, nel corso della quale era iniziata la discussione generale.

Interviene quindi la senatrice Vittoria FRANCO, la quale sottolinea come la materia meriti una discussione ampia e approfondita, inerendo non solamente alle questioni della ricerca scientifica, bensì anche all'esistenza stessa degli esseri umani. Del resto, nel settore considerato si assiste a un progresso particolarmente veloce sotto il profilo scientifico, per cui la stessa direttiva europea del 1998, che il disegno di legge si propone di recepire, può già ritenersi in parte superata dalle ulteriori innovazioni nel frattempo intervenute.

Osserva inoltre che il provvedimento in titolo richiede il contemperamento di esigenze assai diverse fra loro, quali la libertà della ricerca, la natura universale del patrimonio costituito dalle scoperte scientifiche, la libertà della persona umana, il rispetto dei valori ambientali, il riconoscimento dell'ingegno umano attraverso la brevettabilità delle invenzioni, l'impulso allo sviluppo economico e al progresso. In considerazione di tutto ciò, occorre peraltro impedire il sorgere di realtà monopolistiche tra le imprese operanti nel settore, affinché non si ingenerino disuguaglianze dalle quali potrebbe derivare la violazione di fondamentali diritti umani.

Dopo aver ricordato a sua volta come il Governo italiano in passato abbia condiviso la decisione adottata dalle autorità dei Paesi Bassi di ricorrere alla Corte dell'Aia, ella si sofferma sull'opportunità di evitare confusioni tra i diversi concetti di scoperta e di invenzione. Deve quindi risultare chiaro che i limiti alla brevettabilità non possono tradursi in eventuali limiti all'attività di ricerca. Per alcuni aspetti disciplinati dal provvedimento, infatti, i progressi della ricerca determinano ricadute positive sul piano medico-farmacologico, come è il caso delle scoperte nel campo delle cellule staminali, anche embrionali.

Quanto ai profili più squisitamente politici, ella invita a tenere conto del ruolo che l'Italia intende giocare a livello internazionale, atteso che il problema dello sviluppo non si risolve attraverso la disciplina della brevetazione, ma trae indiscutibili benefici dalla elargizione di appropriati incentivi all'attività di ricerca. Per questa ragione i tagli inferti dal Governo ai finanziamenti stanziati in favore della ricerca si ripercuoteranno in maniera negativa sul comparto in oggetto, determinando un rischio di aggravamento di un fenomeno già conosciuto in Italia, quale l'esodo all'estero dei ricercatori e degli scienziati.

Entrando infine nel dettaglio del disegno di legge, la senatrice rileva che i passaggi più delicati sono rappresentati dalla lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 1, laddove si fa riferimento alla possibilità di brevettare un'invenzione relativa a un elemento isolato dal corpo umano, e dalla successiva lettera *l*), che introduce una eccezione al divieto di brevettare una semplice sequenza di DNA o una sequenza parziale di un gene. In merito poi alla lettera *p*) dello stesso comma, ritiene che si dovrebbe richiedere alle Commissioni competenti di prevedere che il consenso della persona da cui è stato prelevato materiale biologico di origine umana si riferisca anche all'utilizzazione per sfruttamento a fini commerciali della relativa invenzione.

Chiusa la discussione generale, interviene in replica il relatore BEVILACQUA che illustra la seguente proposta di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Considerando che il testo in esame pone questioni assai complesse e delicate sotto il profilo etico e giuridico e che si limita a disciplinare la brevettazione di determinate invenzioni, quindi solamente la loro dimensione commerciale, senza incidere sulla libertà della ricerca, si esprime l'esigenza di individuare un opportuno punto di equilibrio fra la tutela e l'incentivo della ricerca da un lato e il rispetto dei principi fondamentali di dignità e del carattere esclusivo ed irripetibile della persona dall'altro. In particolare, si invita a tenere conto di tali esigenze sotto il profilo della normativa recata dalla lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 1, tenendo conto dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale sancisce il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro».

Egli si dichiara peraltro disponibile ad accogliere la proposta della senatrice Franco relativamente alla lettera *p*) del comma 2 dell'articolo 1.

Nell'esprimere apprezzamento per la proposta di parere testé illustrata, il senatore MONTICONE dichiara tuttavia che potrà votare a favore della stessa solamente nel caso in cui le osservazioni ivi svolte vengano trasformate in condizioni.

Il senatore TESSITORE interviene quindi a titolo personale specificando che, nell'ambito della brevettazione, sono difficilmente identificabili i confini che separano l'interesse pubblico da quello privato, con conseguenti rischi di violazione dei diritti umani. Si associa pertanto alla richiesta del senatore Monticone di introdurre nel parere delle vere e proprie condizioni.

Anche il presidente ASCIUTTI ritiene che la disciplina legislativa del settore debba essere particolarmente chiara ed inequivoca, in quanto non può essere considerata lecita qualsiasi attività. Giudica quindi opportuno, a sua volta, esprimere un parere con condizioni.

Il senatore MODICA dichiara di non condividere l'affermazione, contenuta nella proposta di parere avanzato dal relatore, secondo la quale la brevettazione riguarderebbe la sola dimensione commerciale delle invenzioni. La brevettabilità può infatti incidere significativamente sul funzionamento e sul finanziamento di una determinata attività di ricerca. Fra l'altro, la direttiva europea non riguarda solamente la persona umana, ma il materiale vivente complessivamente inteso e quindi si pone l'esigenza di tenere conto delle biodiversità.

Pur dichiarandosi non contrario all'approvazione di un parere favorevole, laddove venisse trasformato in parere condizionato, egli osserva infine che esso dovrebbe comunque essere riscritto in forma più articolata ed approfondita, così da corrispondere alla complessità del provvedimento in esame, sollecitando in particolare il richiamo a una più rigorosa tutela dei valori ambientali e della biodiversità.

Il senatore TOGNI auspica da parte sua che, a prescindere dal parere che si intende esprimere sul disegno di legge, venga approvata una normativa che consenta all'Italia di stare al passo della ricerca scientifica sulle biotecnologie che si sta svolgendo a livello internazionale.

Prende quindi nuovamente la parola il relatore BEVILACQUA, il quale, in merito a quest'ultimo intervento, ricorda che il disegno di legge si propone di recepire una direttiva europea, con ciò proponendosi appunto di inserire appieno l'Italia nel contesto internazionale. Precisa inoltre che il testo in esame è già di per sé restrittivo rispetto alla direttiva europea del 1998. Ritiene peraltro di poter accogliere la richiesta del senatore Monticone, proponendo alla Commissione l'approvazione di un parere favorevole con condizioni e puntualizzando di essersi inizialmente limitato alla formulazione di mere osservazioni in ragione della delicatezza della materia che attiene meno alle posizioni politiche dei Gruppi che alla sfera soggettiva degli individui, nonché per una forma di rispetto verso le competenze di merito delle due Commissioni che dovranno licenziare il provvedimento in sede referente.

Quanto alle osservazioni del senatore Modica, si dichiara disponibile a sopprimere il riferimento alla dimensione commerciale delle invenzioni, ma ritiene viceversa che non possa essere ampliato l'ambito di intervento della 7^a Commissione, giacché i valori ambientali e della biodiversità non possono essere correttamente ricompresi nelle competenze della Commissione medesima.

Il senatore COMPAGNA esprime compiacimento per la posizione del relatore, che consente di recepire i diversi rilievi emersi dal dibattito e ri-

tiene pertanto che la proposta di parere, una volta riformulata, possa essere approvata all'unanimità.

Il senatore MONTICONE suggerisce un'ulteriore modifica al testo proposto dal relatore, nel senso di trasformare l'invito contemplato nell'ultimo periodo in una espressione più vincolante.

Il relatore BEVILACQUA, nel convenire anche con l'osservazione da ultimo formulata, presenta quindi la seguente proposta di parere favorevole con condizioni:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni.

Considerando che il testo in esame pone questioni assai complesse e delicate sotto il profilo etico e giuridico e che si limita a disciplinare la brevettazione di determinate invenzioni, senza incidere sulla libertà della ricerca, si esprime l'esigenza di individuare un opportuno punto di equilibrio fra la tutela e l'incentivo della ricerca da un lato e il rispetto dei principi fondamentali di dignità e del carattere esclusivo ed irripetibile della persona dall'altro. In particolare, si dovrebbero recepire tali esigenze sotto il profilo della normativa recata dalla lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 1, tenendo conto dell'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale sancisce il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro. Inoltre, alla lettera *p*) del medesimo comma, il consenso della persona da cui è stato prelevato materiale biologico di origine umana dovrebbe riguardare anche lo sfruttamento a fini commerciali della relativa invenzione.»

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizioni avanzata dal relatore, nel testo riformulato.

IN SEDE REFERENTE

(172) CORTIANA. – *Disciplina degli interventi pubblici per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle attività musicali*

(615) RIPAMONTI. – *Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada*

(738) TOGNI ed altri. – *Promozione dell'attività degli artisti di strada*

(947) BARELLI ed altri. – *Legge quadro sullo spettacolo. Delega al Governo per la concessione di ausili finanziari e per la trasformazione di enti, organismi ed istituzioni pubbliche operanti nel settore dello spettacolo*

(1026) TOGNI ed altri. – *Nuova disciplina per le attività circensi. Delega al Governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia*

(1129) MANFREDI ed altri. – *Promozione, sostegno e valorizzazione della musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale*

(1467) ACCIARINI ed altri. – *Norme per la promozione delle attività circensi e divieto di impiego degli animali nei circhi e spettacoli viaggianti*

– e **petizione n. 260 ad essi attinente**

(Esame del disegno di legge n. 1467, congiunzione con l'esame della petizione n. 260 e con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 172, 615, 738, 947, 1026 e 1129 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 172, 615, 738, 947, 1026 e 1129, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1467 e con l'esame della petizione n. 260 e rinvio. Disgiunzione del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1026 e 1467 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 172, 615, 738, 947, 1026 e 1129 – nella seduta del 13 marzo 2002.

Il presidente relatore ASCIUTTI dà preliminarmente conto della petizione n. 260, relativa all'attività degli artisti di strada, nonché del disegno di legge n. 1467, recante norme per la promozione dell'attività circense, di cui propone la congiunzione con gli altri disegni di legge in titolo, per omogeneità di materia.

Conviene la Commissione.

Il presidente relatore ASCIUTTI osserva poi che i disegni di legge più propriamente riguardanti lo spettacolo necessitano un ulteriore approfondimento soprattutto in considerazione delle modifiche introdotte nell'ordinamento dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Propone pertanto di disgiungere l'esame dei disegni di legge nn. 1026 e 1467, relativi alla sola attività circense, ritenendo che in tal modo il loro cammino possa risultare più agevole.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1424) SALINI. – *Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81*

(Esame e rinvio)

Il relatore FAVARO illustra il provvedimento in titolo, evidenziando come esso miri a dare un riconoscimento, con punteggio da definire, al periodo lavorativo di coloro che hanno partecipato a lavori socialmente utili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie pubbliche relative a profili professionali corrispondenti al servizio svolto, nonché ai fini della partecipazione a concorsi o a procedure selettive per l'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni.

Dopo aver ricordato che la norma del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che il disegno di legge si propone di interpretare, fa riferimento a soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, il relatore precisa altresì che il medesimo decreto legislativo stabilisce chiaramente che l'utilizzo nelle attività in oggetto non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Sottolinea inoltre che una successiva ordinanza ministeriale del 30 maggio 2000 ha interpretato questa norma in senso letterale escludendo dal calcolo dei titoli di servizio i periodi di precariato; valutazione in seguito confermata anche da una nota dell'ufficio legislativo del Ministero del novembre 2000.

Il relatore osserva poi che il provvedimento intende superare la situazione di disagio di chi, avendo svolto un lavoro utile per lo Stato per un periodo abbastanza lungo, non lo vede riconosciuto ai fini dell'inserimento nelle graduatorie pubbliche e mira anche a ridurre le liste dei lavoratori precari consentendo la loro definitiva stabilizzazione occupazionale. Si spiega così anche l'abrogazione prevista all'articolo 3 del provvedimento, concernente il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997, che stabilisce che l'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori. Con il testo in esame si propone infatti che i lavori socialmente utili non siano più titolo di preferenza a parità di punteggio, bensì un titolo valido a tutti gli effetti.

Nel puntualizzare che il provvedimento non comporta spese, il relatore dichiara altresì di nutrire alcune perplessità in merito ad esso. Il testo si riferisce infatti al servizio prestato nelle scuole statali, ma un'interpretazione autentica dovrebbe essere uguale per tutti coloro che hanno svolto lavori socialmente utili in qualsiasi amministrazione pubblica. La proposta dovrebbe quindi essere oggetto di un esame più approfondito anche da parte del Dipartimento della funzione pubblica. D'altra parte è difficile affermare che il disegno di legge si limita a proporre una interpretazione autentica, introducendo semmai una innovazione legislativa. Se poi fosse davvero una norma interpretativa, dovrebbe allora avere valore retroattivo con conseguenze da valutare.

Interviene brevemente il sottosegretario Valentina APREA, che conviene con il relatore sulla natura più innovativa che interpretativa del disegno di legge in esame. Ella condivide inoltre le riflessioni svolte circa l'inevitabile retroattività di una normativa che fosse autenticamente interpretativa, con conseguenze pertanto non valutabili e non desiderabili. Ugualmente, sono ineccepibili i rilievi dello stesso relatore in merito all'applicabilità di una siffatta norma retroattiva alla generalità del pubblico impiego.

Ritenendo peraltro che il servizio prestato nelle scuole statali da parte dei lavoratori socialmente utili non possa giuridicamente costituire titolo

professionale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie pubbliche e della partecipazione ai concorsi, rende nota la ferma contrarietà del Governo nei confronti della proposta legislativa in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D'ANDREA sottopone al Presidente l'opportunità di prendere nuovamente in considerazione il progetto di inquadramento in ruolo a tempo indeterminato dei lavoratori precari del Ministero per i beni e le attività culturali, che aveva costituito oggetto di proposte legislative condivise da tutti i Gruppi parlamentari e che, per ragioni di carattere finanziario, era stato limitato alla mera proroga di un anno dell'impiego dei predetti lavoratori, proroga poi accolta in sede di manovra finanziaria per il 2003.

Il PRESIDENTE dichiara la propria disponibilità a inserire all'ordine del giorno della Commissione disegni di legge aventi la finalità richiamata dal senatore D'Andrea, una volta che essi siano stati presentati e assegnati alla Commissione medesima.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2003

165^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci, e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la società Stretto di Messina S.p.a. l'onorevole Giuseppe Zamberletti, presidente, il dottor Pietro Ciucci, amministratore delegato, l'ingegner Fortunato Covelli, responsabile delle relazioni esterne, l'ingegner Giuseppe Fiammenghi, direttore tecnico e il dottor Francesco Parlato, assistente dell'amministratore delegato.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario VENTUCCI, riservandosi di inviare una più ampia documentazione fornita dalla protezione civile, risponde all'interrogazione n. 3-00798, facendo presente che, come ampiamente illustrato dall'interrogante, il 28 dicembre 2002, nell'isola di Stromboli si è verificata l'emissione di una colata nella Sciara del Fuoco, fuoriuscita da una frattura localizzata apertasi alla base nord-est del «cratere 1» del vulcano. Solo due giorni dopo si è verificata la caduta in mare del costone lavico che, generando un'onda anomala, ha investito il porto e l'abitato di Ginostra e di Stromboli. La traccia sismica rilevata dalle stazioni permanenti di Stromboli ha evidenziato che il distacco del corpo franoso (successivamente accertato in circa 8 milioni di metri cubi di materiale) si è manifestato in due fasi ravvicinate: la prima alle ore 13,15 e la seconda che ha provocato lo scivolamento in mare di enormi volumi di rocce interessando anche una grande porzione del fondo marino, alle ore 13,22. Le onde di maremoto, in località Piscità e Punta Lena, hanno raggiunto in alcuni punti l'altezza massima di 8 metri causando ingenti danni ed il ferimento di tre persone e

si sono estese anche alle altre isole: Eolie, Ustica e tratti della costa calabrese e messinese. L'analisi batimetrica dei fondali, che ha raggiunto i 2000 metri di profondità, ha dimostrato l'esistenza di una frana sottomarina che ha interessato il versante fino a circa 800 metri di profondità, movimentando circa 10 milioni di metri cubi di materiale vulcanico. L'ipotesi, tuttavia, è ancora da confermare attraverso i rilevamenti batimetrici tuttora in corso. Alla luce di tali eventi, il capo del dipartimento della protezione civile ha immediatamente convocato presso il dipartimento il comitato operativo per monitorare e coordinare la situazione emergenziale ed attivare i relativi soccorsi, mentre «in loco» è stato istituito un C.O.M. (centro operativo misto) presso il municipio di Lipari ed è emersa la necessità di costituire un ufficio di monitoraggio su Stromboli cioè una «base operativa di protezione civile»: il COA (Centro Operativo Avanzato). In considerazione dell'eccezionalità della situazione, il 30 dicembre 2002 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «conferimento dei poteri ex articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto nel territorio dell'arcipelago delle isole Eolie e nelle prospicienti aree marine». Le componenti di protezione civile immediatamente attivate hanno operato sul campo con 227 uomini appartenenti alle Forze armate, ai Vigili del fuoco, alla Guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, all'arma dei Carabinieri, al Corpo della Polizia di Stato, alla Capitaneria di porto, al Dipartimento della protezione civile, alla regione siciliana – Dipartimento regionale della protezione civile, all'Ufficio territoriale del Governo di Messina, al comune di Lipari, alle associazioni di volontariato, alla Croce rossa italiana, alle Guide alpine Sicilia e con 51 mezzi di cui 29 terrestri, 12 velivoli e 10 navi. Per ulteriore informazione si precisa che i mezzi navali ed i velivoli messi a disposizione dalle strutture di protezione civile, per l'emergenza, sono costituite da tre unità navali e due elicotteri della Marina militare, 4 elicotteri dell'Aeronautica militare, 3 navi e 6 motovedette della Guardia costiera, due navi guardacoste e 4 vedette della Guardia di finanza, una motovedetta della Capitaneria di porto di Milazzo, tre elicotteri e due aerei della Polizia di Stato, un elicottero dell'arma dei Carabinieri e tre elicotteri del Dipartimento della protezione civile. Il decreto emanato ha anche permesso al capo del Dipartimento della protezione civile di disporre immediatamente il divieto di accesso all'isola di Stromboli sino alle ore 24,00 del 31 dicembre 2002 (successivamente prorogato al 12 gennaio 2003) delle persone non residenti sull'isola, esclusi i proprietari di unità immobiliari, e la repentina evacuazione dei residenti. L'evacuazione è stata disposta rispettando, comunque, la libera scelta dei cittadini sia di allontanarsi, con navi od elicotteri messi a loro disposizione, sia di rimanere sull'isola, trasferendo però tutta la popolazione rimasta, in abitazioni costruite in siti posti almeno a 20 metri sul livello del mare. Per fare il punto della situazione sul fenomeno in corso e poter realizzare previsioni attendibili, il giorno 7 gennaio 2003, presso il Dipartimento della protezione civile, si è riunita la sezione rischio vulcanico della Commissione nazionale della previsione e prevenzione dei grandi rischi.

Nel corso della riunione è stato illustrato il piano di emergenza messo a punto dal dipartimento della protezione civile per l'isola di Stromboli. Esso prevede, *in primis*, che fino al perdurare dell'emergenza stessa permanga l'interdizione allo stanziamento notturno della popolazione nella fascia del territorio compresa tra lo zero e i dieci metri sul livello del mare e che al suono dell'allarme prodotto da sirene, gli abitanti presenti nell'area al di sotto della quota dei 20 metri s.l.m., definita «area di allontanamento», debbano immediatamente dirigersi verso la zona montana per raggiungere le aree di attesa allestite per fornire loro la prima assistenza e le informazioni necessarie. Per l'occasione sono stati già predisposti opuscoli informativi da distribuire alla popolazione contenenti una serie di comportamenti da seguire in caso di allarme. Per evitare, in futuri casi analoghi, pericolose manifestazioni di panico ed inutili allarmismi, alla fine del mese di gennaio 2003, avrà luogo una serie di esercitazioni di protezione civile. Il piano di emergenza definisce, inoltre, le porzioni di territorio maggiormente soggette a rischio, evidenziando una zona rossa esposta al rischio vulcanico e, sulla costa, alla mareggiata, nonché una zona arancione che va dallo zero a 10 metri s.l.m. e la porzione di territorio sottoposta al rischio di marea è divisa in tre sezioni: l'arancione, da zero e 10 metri s.l.m., la gialla da 10 a 20 metri s.l.m. e la bianca oltre i 20 metri s.l.m. È importante sottolineare che il sistema di allarme messo a punto dal dipartimento della protezione civile costituisce una novità senza precedenti, quanto meno definito in termini così progrediti; infatti, è previsto il costante controllo del vulcano da parte di un complesso sistema di monitoraggio, unico a livello internazionale, costituito da: tre stazioni sismiche «a larga banda» dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per la registrazione dei terremoti; quattro sensori acustici nella «banda infrasonica» dell'Università di Firenze, di cui uno in diretto collegamento con il C.O.A. che registrano i segnali sismici legati all'attività vulcanica ed ai movimenti franosi lungo la Sciara del Fuoco; un presidio costantemente operativo, posto in località Punta Labronzo, che osserva eventuali fenomeni anomali lungo il versante ed il mare, dandone immediata comunicazione radio al C.O.A.; un ondometro, posizionato a 200 metri dalla costa ed a 15 metri di profondità di fronte a Punta Labronzo, che rivela l'altezza d'onda al secondo e trasmette via radio i dati rilevati al C.O.A.; una videocamera, posizionata sul costone destro della Sciara del Fuoco, che riprende continuamente le immagini e le trasmette via satellite; una rete GPS (Ground Positioning System – sistema di rilevamento satellitare) ed una rete EDM (per le misure distanziometriche elettroniche), appena allestite, per monitorare eventuali deformazioni del suolo lungo il versante. Viene inoltre svolta un'attività di monitoraggio geo-chimico attraverso la misurazione dell'anidride carbonica (CO₂) emessa alla base del vulcano ed in corrispondenza dei crateri sommitali. I dati rilevati dalle diverse strumentazioni (videocamere che riprendono continuamente le immagini del costone della Sciara del Fuoco, un ondometro posizionato a duecento metri dalla costa ed a 15 metri di profondità che rileva ogni secondo la lunghezza d'onda) vengono elaborati ed interpretati dai tecnici del

C.O.A. ai quali spetta il compito di dare l'eventuale allarme, che fa scattare il piano di emergenza per un eventuale allontanamento rapido della popolazione dalle isole Eolie, da Ustica, dalle coste della Sicilia nord-orientale (da Calo Pelorio a Patti) e dalla costa tirrenica della Calabria (da Scilla alla foce del fiume Noce). La diramazione dell'allarme, avviene anche via satellite sotto forma di messaggio sms, fax ed e-mail alle altre isole Eolie, ad Ustica ed alle sale operative di regioni ed Uffici territoriali di Governo. In pochi giorni, infatti, è stato allestito un sistema integrato di telecomunicazioni di allarme costituito da una rete sincrona composta da 5 ponti radio, da linee telefoniche ISDN e da una rete satellitare. Attraverso la rete sincrona vengono azionate, mediante un codice segreto, singolarmente ed in contemporanea, le sirene di Stromboli e Panarea, mentre, per via satellitare, l'allarme viene trasmesso contemporaneamente alle altre isole Eolie, ad Ustica ed alle sale operative di regioni, uffici territoriali di Governo, comuni e Guardia costiera della costa calabra e messinese che potrebbero essere interessate dal maremoto. Da quanto sopra esposto, appare evidente come il Dipartimento della protezione civile, di fronte ad un fenomeno calamitoso così complesso ed imprevedibile, stia affrontando l'emergenza in atto con strumenti del tutto innovativi sia dal punto di vista normativo, che organizzativo, che tecnologico. Quanto alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'interrogante circa l'assenza di un pontile per l'attracco di aliscafi e navi nella frazione di Ginostra, si evidenzia quanto segue. Premesso che l'isola di Stromboli ospita due distinti centri abitati, il villaggio di Stromboli, lungo la costa nord-orientale, e quello di Ginostra, lungo la costa occidentale, il problema principale è rappresentato dai difficili collegamenti viari e marittimi. Un ulteriore problema è costituito dagli attracchi, inadeguati e spesso inagibili per buona parte dell'anno a causa delle condizioni meteo-marine. Maggiormente penalizzato è il villaggio di Ginostra, dove le operazioni di attracco possono essere compiute solo con imbarcazioni a remi nel porticciolo «Pertuso» il cui accesso da terra è unicamente consentito da un percorso che si sviluppa lungo una falesia rocciosa in precarie condizioni di stabilità. Dall'analisi della situazione sopra accennata, si può dedurre la particolare delicatezza della realizzazione di infrastrutture che comportino un aggravio ambientale, poiché nella zona di Lazzaro e verso le secche, i versanti presentano una forte instabilità, determinata dalla loro struttura geologica (piroclastici di Lazzaro). Pertanto la scelta di costruire l'approdo e la necessaria strada di collegamento con Ginostra aggraverebbe molto l'instabilità dell'intero versante, che avrebbe bisogno d'imponenti opere di sostegno ad elevato impatto ambientale. Proprio in considerazione dei complessi problemi afferenti alla costruzione dell'approdo rimasti ancora irrisolti, e, tenuto conto degli aspetti di protezione civile che la questione comporta in relazione a possibili eventi eruttivi (come tra l'altro sperimentato in questa emergenza), che impongono l'afflusso di soccorsi o addirittura una sollecita evacuazione della popolazione presente in questa parte dell'isola, è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nel

comune delle isole di Lipari». In essa, all'articolo 2, viene affidato al commissario delegato – sindaco del comune di Lipari, il compito di valutare la possibilità e la realizzazione di un attracco per mezzi di trasporto nell'isola di Stromboli – frazione di Ginostra. Per completezza di informazione, si rileva che nel medesimo articolo 2 viene previsto che il commissario delegato provveda al ripristino ed alla messa in sicurezza della piattaforma per elicotteri nell'isola di Stromboli; ove, inoltre, con ordinanza di protezione civile, d'intesa con la regione ed il sindaco, si potranno definire, in dettaglio, tempi e modi per costruire un approdo di protezione civile al Pertuso, realizzabile, se del caso, anche direttamente su iniziativa del dipartimento della protezione civile. Lo scenario illustrato testimonia come il dipartimento della protezione civile non si limiti alla fase della gestione dell'emergenza ma sia sempre più orientato alle fasi di previsione e prevenzione degli eventuali rischi ai quali il nostro territorio è esposto.

L'interrogante, senatore SERVELLO, nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'ampia e complessa risposta fornita, che giudica favorevolmente, ritiene tuttavia di dover formulare qualche domanda riguardo a quando si prevede un ritorno alla normalità non tanto, ovviamente, in relazione ai dati di monitoraggio della protezione civile sui fenomeni eruttivi ancora in corso ma, piuttosto, in relazione alla ripresa delle attività turistiche che rischiano di essere fortemente depresse per l'incertezza che regna sull'isola. Ritiene poi opportuno segnalare alcune questioni rilevanti: Ginostra, che rappresenta la comunità più piccola del Paese, con circa 30 abitanti, non possiede ancora l'energia elettrica che invece potrebbe essere erogata attraverso la costruzione di una centrale fotovoltaica già progettata; sempre a Ginostra si rende inoltre necessaria la costruzione di un porto che consenta un attracco meno rischioso di quello attuale per le imbarcazioni. D'altra parte, dal lato di Ginostra non vi sono pericoli rilevanti. Segnala infine il vergognoso atteggiamento delle banche che, vista la situazione di emergenza, anziché rappresentare un supporto degli imprenditori locali stanno invece congelando i finanziamenti già concessi a questi soggetti.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione dei vertici della società Stretto di Messina S.p.A. e che ha informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato il quale ha preannunciato il proprio assenso. Propone pertanto di adottare detta forma di pubblicità.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: audizione dei vertici della società Stretto di Messina S.p.A.

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 gennaio scorso.

Il presidente GRILLO, dopo aver brevemente illustrato gli scopi dell'indagine conoscitiva, dà la parola al senatore Zamberletti.

Il senatore ZAMBERLETTI, presidente della società Stretto di Messina S.p.A., sottolinea che la realizzazione del Ponte sullo Stretto – la cui storia recente ha inizio con l'emanazione nel 1971 della Legge numero 1158 – ha trovato forte e decisivo impulso con l'approvazione in data 21 dicembre 2001 da parte del CIPE del primo programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici produttivi che inseriva il ponte tra le opere di preminente interesse nazionale. Ricorda quindi che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 27 maggio 2002 è stato nominato Presidente della Società Stretto di Messina, mentre l'onorevole Antonio Calarco è stato nominato Presidente Onorario. Contemporaneamente, l'Assemblea degli azionisti della Società ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione che nella sua prima riunione ha attribuito tutti i poteri all'amministratore delegato, dottor Pietro Ciucci. In questi mesi la Società ha lavorato assiduamente per rispettare gli impegni assunti con il Governo, attivando una proficua ed intensa collaborazione con le istituzioni interessate e, in particolare, con il Ministero delle infrastrutture ed il Comitato tecnico scientifico nominato dallo stesso Ministro. Il Comitato, presieduto dal professor Remo Calzona, è composto da nove membri di elevata esperienza e capacità, ivi compresi esponenti di ANAS e di Ferrovie dello Stato. Ciò che è stato finora realizzato riveste certamente un carattere eccezionale, considerata la complessità progettuale, l'unicità dell'opera, l'adeguamento al mutato quadro trasportistico nonché al nuovo contesto normativo e regolamentare e la tempistica estremamente vincolante. A questo riguardo ricorda la realizzazione di indagini e studi specialistici per l'aggiornamento del progetto; l'adeguamento numerico e qualitativo della struttura; l'effettuazione di una gara internazionale per la selezione di un soggetto indipendente cui affidare l'aggiornamento dello Studio di impatto ambientale e la localizzazione urbanistica; le analisi e gli approfondimenti svolti per individuare le opportune forme di finanziamento dell'opera. Dalle analisi sviluppate è emerso che il Ponte apporterà un contributo decisivo alla riduzione del *deficit* infrastrutturale del Paese, che colpisce in particolare il Mezzogiorno, creando le condizioni favorevoli per un rilancio sociale ed economico dell'area. Inoltre, il ponte sarà soprattutto un sistema di collegamento ferroviario che consentirà di portare l'Alta Capacità anche in Sicilia, con positivi effetti sulla

qualità del sistema ferroviario; l'attuale sistema di traghettamento, infatti, non consente il transito da e per l'Isola di moderne tipologie di treno, quali l'Eurostar.

Le attività svolte nel corso del secondo semestre del 2002 hanno consentito alla Società di presentare il progetto preliminare con quasi due mesi di anticipo rispetto ai termini disposti dalla legge: il Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A., in data 14 gennaio 2003, ha infatti approvato il progetto preliminare relativo al ponte sullo Stretto, corredato dallo studio di impatto ambientale e dagli elaborati per la localizzazioni urbanistica. Il successivo 16 gennaio – così come previsto dall'articolo 3 della Legge 190 del 2002 – la relativa documentazione è stata inoltrata al Ministero delle infrastrutture e trasporti, al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle Regioni Sicilia e Calabria. Con la consegna del progetto preliminare, effettuata contemporaneamente a Roma, Catanzaro e Palermo, si è avviata la procedura prevista dalla legge, che si concluderà con l'approvazione del progetto da parte del CIPE. Lo scorso 21 gennaio, infine, è stato pubblicato sui quotidiani l'avviso «richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale» nel quale è stata data notizia dell'avvenuta presentazione del progetto preliminare – comprendente lo studio di impatto ambientale e gli elaborati per la localizzazione urbanistica - nonché del deposito, ai sensi della normativa in vigore, di copia del progetto presso i competenti uffici della Regione Calabria e della Regione Sicilia ai fini della consultazione da parte del pubblico. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrono i trenta giorni previsti della legge per la presentazione di istanze, osservazioni e pareri da parte di chiunque abbia interesse.

Il Progetto preliminare è composto da: una relazione generale e 48 relazioni specialistiche; 347 elaborati grafici riguardanti il ponte ed i collegamenti; 282 elaborati relativi allo studio di impatto ambientale (SIA) ed alla localizzazione urbanistica. In ambito SIA, sono state inoltre predisposte 38 relazioni ed analisi specialistiche relative al quadro programmatico, progettuale e ambientale, comprendenti principalmente la valutazione della soluzione ponte rispetto al potenziamento dell'attuale sistema di traghettamento, la valutazione costi/benefici, nonché il confronto tra l'attuale progetto e quello di massima elaborato nel 1992. Coerentemente alle prescrizioni di legge, completano la documentazione ulteriori 28 elaborati grafici e 11 relazioni tra cui, in particolare, il piano di sicurezza ed il quadro economico. Lo stesso Consiglio di Amministrazione di Stretto di Messina S.p.A. ha altresì approvato lo studio di analisi e fattibilità finanziaria sviluppato dalla società, con il supporto del consulente *Pricewaterhouse-Coopers*. Lo studio è stato trasmesso alle competenti autorità di Governo ed agli azionisti della società per le necessarie valutazioni al riguardo. L'attuale tempistica per la realizzazione dell'opera prevede, dopo l'approvazione del CIPE, i seguenti passaggi: la gara per l'affidamento dei lavori di costruzione a Contraenti Generali nel corso del secondo semestre del 2003; lo svolgimento dell'*iter* approvativo del Progetto definitivo nel corso del 2004 e nei primi mesi del 2005; l'apertura dei cantieri nella pri-

mavera del 2005; il completamento dei lavori e l'apertura al traffico nel 2011; il 2012 quale primo anno completo di esercizio dell'opera.

Ha quindi la parola il dottor CIUCCI, amministratore delegato della società Stretto di Messina S.p.A. ricordando che il progetto preliminare rappresenta l'aggiornamento del progetto di massima del 1992, al quale fa riferimento per la vasta quantità di studi, elaborazioni e dati già prodotti. Il progetto preliminare, inoltre, recepisce integralmente le deliberazioni formulate dal Comitato Tecnico Scientifico – istituito dal Ministro delle infrastrutture nel febbraio del 2002 per la formulazione degli indirizzi per la progettazione del Ponte – e contenute nel documento «Indirizzi progettuali e deliberazioni per il progetto preliminare» trasmesso alla Società del Ministro delle infrastrutture con lettera del 16 gennaio 2002. Infine, il progetto preliminare accoglie ulteriori modifiche per l'adeguamento alla nuova normativa (in particolare in tema di sicurezza, progettazione stradale e contenuti dello studio di impatto ambientale), nonché alle raccomandazioni formulate nel 1997 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e, successivamente, dall'*advisor* tecnico del Governo *Steinman International*. La Società ha inoltre apportato ulteriori modifiche al progetto, al fine di migliorarne l'impatto ambientale. Per quanto riguarda le linee essenziali dell'opera di attraversamento, il progetto conferma la scelta fondamentale riguardante il ponte sospeso a campata unica con una lunghezza pari a 3.300 metri, che rappresenta la luce centrale più larga del mondo. L'impalcato ha una lunghezza complessiva di 3.666 metri, tenuto conto della luce delle due campate laterali sospese, ed una larghezza di 60 metri. È costituito da tre cassoni, di cui due laterali per la piattaforma stradale ed uno centrale per la piattaforma ferroviaria. La sezione stradale dell'impalcato è composta da tre corsie per ogni carreggiata (due corsie di marcia ed una di emergenza), ciascuna di 3.75 metri, mentre la sezione ferroviaria è composta da due binati con due marciapiedi laterali pedonabili. L'altezza delle due torri è stata aumentata di oltre 6 metri (fino a 382,60 metri) al fine di consentire un franco navigabile minimo di 65 metri di altezza – in presenza delle condizioni di carico più sfavorevoli – di 600 metri di larghezza; come specificato più oltre, è stata altresì abbassata di 11 metri la quota di attacco a terra in Sicilia, con elevati benefici in termini di impatto ambientale. Il sistema di sospensione del ponte è assicurato da due coppie di cavi di acciaio, ciascuno del diametro di 1,24 metri e con una lunghezza totale tra gli ancoraggi pari a 5.300 metri. Con riferimento ai raccordi (20,3 chilometri per quelli stradali e 19,8 per quelli ferroviari) il nuovo progetto prevede che gli stessi si sviluppino in massima parte in galleria e consentiranno il collegamento del ponte: dal lato della Calabria, al nuovo tracciato della Autostrada Salerno-Reggio Calabria (A3) ed alla prevista linea di Alta Capacità ferroviaria Napoli-Reggio Calabria e, dal lato della Sicilia, alle tratte autostradali Messina-Catania (A18) e Messina-Palermo (A20) nonché alla nuova stazione ferroviaria di Messina, la cui realizzazione è prevista a cura di Rete Ferroviaria Italiana. Infine, la Società – sulla base delle nuove soluzioni progettuali e di più recenti parametri di mercato –

ha provveduto ad aggiornare in circa 4,6 miliardi di euro (valori 2002) il costo complessivo dell'opera (inclusi i collegamenti). Le nuove stime fanno registrare una riduzione significativa rispetto all'importo definito nel 2001 (4,8 miliardi di euro a prezzi 2000), nonostante i costi aggiuntivi volti a garantire i livelli di sicurezza derivanti dall'adozione della recente normativa in materia (ciò ha tra l'altro determinato l'adozione di una «sezione ferroviaria tipo» costituita da due gallerie monobinario con collegamenti ogni 250 metri) e l'incremento inflattivo verificatosi negli ultimi due anni. Nel giugno 2002, a conclusione di una gara internazionale, è stato conferito incarico al Raggruppamento Temporaneo di Imprese guidato da Systra SA – e composto da Bonifica S.p.A., Systra-Sotecni S.p.A. e ASTA Sistemi S.r.l. – di procedere all'aggiornamento ed all'integrazione dello studio di impatto ambientale del progetto ponte sullo Stretto e dei suoi collegamenti, nonché alla predisposizione della documentazione necessaria alla conformità urbanistica delle opere. Come anticipato dal Presidente Zamberletti, lo studio di impatto ambientale è formato da relazioni ed analisi specialistiche relative al quadro programmatico, progettuale e ambientale, comprendenti principalmente la valutazione della soluzione «ponte» rispetto al potenziamento dell'attuale sistema di traghettamento (Valutazione ambientale strategica – VAS), la valutazione costi/benefici, nonché il confronto tra l'attuale progetto e quello di massima elaborato nel 1992 (Analisi Multicriteri). La VAS ha comportato il confronto tra i due sistemi di attraversamento dello Stretto (ponte e collegamento marittimo) finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché di integrazione e sviluppo territoriale. La soluzione «ponte» è risultata fortemente preferibile alla soluzione del traghettamento potenziato per far fronte alla futura crescita del traffico, in particolare per il raggiungimento dei seguenti principali risultati: sensibile riduzione della congestione delle aree urbane; maggior grado di integrazione socioeconomica delle aree urbane dello Stretto; positivi effetti sull'economia e sul quadro occupazionale; drastico abbattimento delle emissioni di gas nocivi; consistente riduzione dei tempi di attraversamento. Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, è opportuno rilevare che, per le Ferrovie, si prevede una riduzione dei tempi di attraversamento pari in media a 2 ore per i passeggeri e a 2 ore e 20 minuti per le merci; per le auto e le merci su strada il risparmio di tempo è stimato in circa un'ora. Per quanto attiene invece al fenomeno inquinamento attualmente riscontrabile nello Stretto, vale segnalare che i più recenti dati a disposizione dimostrano che ogni anno si registrano circa 150.000 corse singole di navi, vale a dire oltre 400 corse giornaliere, mediamente uno ogni 3 o 4 minuti. Con riferimento al mondo del lavoro, lo studio ha previsto, nei sei anni di cantiere, un incremento dell'occupazione diretta pari a circa 30.000 unità limitatamente alle regioni dello Stretto e di quella indiretta, sull'intero territorio, dell'ordine di 15.000 unità. Le valutazioni della fattibilità economica (analisi costi/benefici) sono state condotte sulla base di quattro ipotesi evolutive che tengono conto delle diverse possibilità di crescita del PIL meridionale e di scenari trasportistici alternativi. Le conclusioni dimostrano la fattibilità economica del progetto, anche nella ipotesi di una «bassa» cre-

scita del PIL associata ad uno scenario trasportistico «sfavorevole». In particolare, i valori degli indicatori dimostrano «una notevole fattibilità economica del Progetto Ponte»: infatti il valore attuale netto economico risulta sempre positivo (i benefici superano i costi) in tutti gli scenari considerati: da un minimo di 1,3 miliardi di euro ad un massimo di 4,7 miliardi di euro e il saggio di rendimento interno economico risulta compreso tra un minimo del 9 per cento ed un massimo del 12 per cento. Dallo Studio è inoltre emerso che l'ottimizzazione tecnica del progetto, unitamente all'adozione delle più moderne tecniche di cantierizzazione, movimentazione e smaltimento dei materiali, ha determinato un significativo miglioramento – dell'ordine del 25 per cento – dell'impatto ambientale rispetto al progetto di massima del 1992. A tale miglioramento contribuiscono in particolare le seguenti azioni: l'abbassamento sul lato Sicilia del profilo del Ponte di circa 11 metri, con conseguente riduzione di circa 400 metri del viadotto Pantano ed inserimento di un tratto di circa 350 metri in galleria in sostituzione di un tratto a cielo aperto; l'aggiornamento del sistema viario delle aree di esazione, sensibilmente ridotto sul lato Sicilia e completamente eliminato sul lato Calabria; l'allaccio diretto del Ponte con la prevista linea ferroviaria ad alta capacità, con l'eliminazione, rispetto al progetto del 1992, di circa 21 chilometri di gallerie; l'eliminazione di circa 1.600 metri di viadotto sul totale dei tracciati; una nuova definizione della cosiddetta fase di cantierizzazione. A tale ultimo riguardo, è stato previsto l'utilizzo di vie alternative attraverso il mare per la movimentazione e lo smaltimento di materiali, nonché per l'approvvigionamento di cantiere, con l'eliminazione pressoché totale dei trasporti via terra. In tal modo si eviterà di interferire con la viabilità locale e con le aree paesaggisticamente più rilevanti e di frequentazione abituale delle comunità locali. Le aree di stoccaggio e di accumulo sono state individuate in luoghi remoti e comunque scarsamente abitati per evitare il rischio di congestione dei siti che dovranno essere tra loro collegati attraverso mezzi marittimi senza interferire, come detto, con la viabilità terrestre. Ciò presenta l'indubbio vantaggio di evitare il posizionamento in aree abitate dei cantieri, per un totale di circa 250.000 metri quadri. Nel perseguire tale obiettivo, è stata verificata la possibilità di ridurre per quanto possibile la realizzazione di opere a terra (pontili, moli e relativa viabilità di servizio, etc.) sfruttando al massimo i cantieri principali in particolare quelli relativi alla costruzione delle torri, che essendo posizionati in prossimità del mare, potranno essere adeguatamente utilizzati, a ridosso delle fondazioni, come banchine per l'attracco dei mezzi navali. Lo studio è stato completato con l'individuazione delle opere di mitigazione ambientale, nonché di alcune ipotesi di opere di compensazione. In coerenza al disposto della Legge 443/2001 (Legge Obiettivo) e relativo decreto attuativo, la localizzazione urbanistica è stata anticipata al progetto preliminare. Le opere sottoposte a verifica di conformità urbanistica sono state la struttura del ponte, i tracciati e le opere dei raccordi stradali e ferroviari, le opere complementari, le aree attrezzate per funzioni connesse (esazione, area di servizio, area tecnica, zone ricettive e di ristoro, centro commerciale e direzionale, etc.), nonché i cantieri per

la costruzione e il montaggio. L'ambito territoriale ha riguardato, per la pianificazione strategica, le province di Reggio Calabria e Messina e, per la pianificazione urbanistica generale, i comuni di Messina, Villa S. Giovanni, Scilla, Campo Calabro e Reggio Calabria. La documentazione relativa alla localizzazione urbanistica è stata predisposta sulla base delle leggi e delle disposizioni in materia delle due Regioni interessate, degli strumenti di pianificazione territoriale esistenti (Piani Regionali e Provinciali esistenti, piani di area e/o settore, progetti integrati territoriali, patti territoriali), dei piani urbanistici comunali di carattere generale (PRG) e dei piani attuativi e dei programmi complessi (PRU, PRUSST, ecc.) ove si riferiscano ad aree interessate dalle opere di progetto. In occasione della presentazione del progetto preliminare del ponte sullo Stretto al Ministero delle infrastrutture ed alle altre amministrazioni competenti e, quindi, dell'avvio dell'*iter* di approvazione del progetto stesso da parte del CIPE, la Società Stretto di Messina ha provveduto a verificare la finanziabilità dell'opera nel suo insieme (attraversamento e collegamenti), sviluppando ipotesi di piano finanziario che, al tempo stesso, si ponessero come obiettivi principali quelli di minimizzare per quanto possibile – e, auspicabilmente, annullare – l'entità del supporto finanziario dello Stato al progetto, in termini di erogazioni di contributi a fondo perduto, di rilascio di garanzie e altre forme di impegno finalizzate a mitigare i rischi impliciti nell'iniziativa; di assicurare il più ampio coinvolgimento dei privati nel progetto, secondo modalità rispondenti allo schema tipico di *project finance*.

L'analisi condotta ha portato ad individuare uno schema di finanziamento, riportato in un documento – studio di analisi e fattibilità finanziaria – approvato, come detto, dal Consiglio di amministrazione di Stretto di Messina S.p.A. nella seduta del 14 gennaio scorso e trasmesso alle competenti Autorità di Governo ed agli azionisti della Società per le necessarie valutazioni al riguardo. Ricorda quindi, riguardo a precedenti analisi effettuate dal Governo nel luglio 1998, che il Ministro dei lavori pubblici, a seguito di apposita mozione, approvata dal Senato, sottopose il progetto di Massima elaborato nel 1992 dalla Società Stretto di Messina all'esame del CIPE, che, con delibera numero 33/1999 del 19 febbraio 1999, decise di acquisire ulteriori elementi di valutazione attraverso il parere di *advisor* internazionali da individuare con procedure di evidenza pubblica. Le gare conseguentemente indette dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro portarono all'affidamento: a *Steinman International Inc. (Parsons Transportation Group)*, dell'incarico di verificare il profilo tecnico-ingegneristico tenendo conto delle osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici che nel 1997 aveva espresso il proprio parere favorevole sul progetto di massima; all'Associazione Temporanea di Imprese guidata da *PricewaterhouseCoopers Consulting, PricewaterhouseCoopers UK*, (di seguito *PWC*) – e composta anche da Certer – Bocconi, Sintra, *Net Engineering* – dell'incarico di «definire gli aspetti tecnici delle problematiche territoriali, ambientali, sociali, economiche e finanziarie del progetto di massima del ponte sullo Stretto di Messina e di valutare, con

riguardo ai predetti aspetti, altre possibili configurazioni delle comunicazioni tra la Sicilia ed il Continente idonee a garantire il massimo sviluppo potenziale delle economie delle regioni interessate». Nella propria relazione presentata nel gennaio 2001, *PWC* accertò la finanziabilità dell'opera qualora la stessa fosse stata circoscritta al solo ponte (con un investimento stimato all'epoca in circa 3,4 miliardi di euro a valori 2000), con un contributo pubblico dell'ordine di 1,9 miliardi di euro corrispondente a circa il 50 per cento del fabbisogno complessivo, comprensivo degli oneri finanziari capitalizzati nel periodo di costruzione. In tale ipotesi i costi per la costruzione dei collegamenti stradali e ferroviari, per un importo stimato nell'ordine di ulteriori 1,4 miliardi di euro, sarebbero stati interamente a carico dello Stato (tramite interventi di ANAS e Ferrovie dello Stato). Il consulente, per contro, ritenne che qualora la concessione avesse ricompreso anche i collegamenti (con un investimento complessivo dell'ordine di 4,8 miliardi di euro a valori 2000), la struttura finanziaria avrebbe presentato «dei limiti in relazione alla concentrazione dei rischi in capo al concessionario» e pertanto sarebbe «risultato meno appetibile per gli investitori e di più difficile finanziabilità». Ciò, nonostante un contributo pubblico pari a circa 3,4 miliardi di euro, corrispondente ad oltre il 60 per cento del fabbisogno complessivo per la realizzazione dell'opera. Nei primi mesi del 2001 le amministrazioni competenti (direzione generale del coordinamento territoriale per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento delle politiche di coesione e sviluppo per il Ministero del tesoro) hanno trasmesso il rapporto finale ai Ministri delle infrastrutture e del tesoro accompagnandolo con una relazione nella quale veniva espressa l'opinione che «dovrebbe essere messa sul mercato l'intera opera, comprensiva dei nuovi sistemi di raccordo autostradale e ferroviario, così da assicurare unitarietà al progetto a dare certezza al mercato. Raccordi autostradali e ferroviari e manufatto ponte sono indissolubilmente legati sul piano funzionale, visto che l'assenza dei primi renderebbe il secondo inutilizzabile; alla luce dell'ordinamento vigente la separazione delle due componenti non è pertinente». In tale ottica, la relazione dei due Ministeri proponeva di valutare la percorribilità di una soluzione di ricorso al mercato per la realizzazione dell'opera comprensiva dei collegamenti stradali e ferroviari, fissando un onere pubblico massimo pari al 50 per cento del costo totale. Al fine di effettuare tale valutazione, è stato proposto di verificare per mezzo di audizioni la capacità del mercato di offrire soluzioni finanziariamente adeguate alla realizzazione del progetto secondo tale impostazione. Conseguentemente, in attuazione dell'indirizzo assunto dal Consiglio dei ministri del 18 aprile 2001, espresso poi con il decreto 30 maggio 2001 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, furono attuate una serie di audizioni formali con dodici primari istituti finanziari e operatori specializzati. I soggetti interpellati – pur confermando la finanziabilità dell'opera – hanno sottolineato l'imprescindibile esigenza di un elevato contributo pubblico alla costruzione dell'infrastruttura, auspicando tuttavia che lo stesso venisse accompagnato da precisi impegni dello Stato volti a mitigare in misura sostanziale i rischi impliciti nel pro-

getto, sia relativi alla fase di costruzione che alla fase di gestione. Sulla base dei risultati emersi nelle analisi condotte nel tempo, l'impegno della società si è incentrato nell'individuare modalità di finanziamento del progetto volte ad una sostanziale riduzione dell'impegno complessivamente richiesto allo Stato, partendo dalla constatazione che tale obiettivo può essere raggiunto unicamente attraverso una sostanziale mitigazione del grado di incertezza insito nell'iniziativa. L'incertezza rappresenta infatti, a tutti gli effetti, un vero e proprio onere, in quanto comporta, in fase di valutazione, un approccio necessariamente prudentiale – e talvolta «esageratamente» prudentiale – in termini di stima dei costi e dei ricavi determinando così una riduzione complessiva del grado di autofinanziabilità del progetto, anche quale conseguenza dei maggiori tassi di remunerazione richiesti sia per il capitale di rischio che per quello di debito. Il fattore incertezza, inoltre, in un progetto come quello in esame, caratterizzato da costi e tempi realizzativi certamente eccezionali, presenta ulteriori conseguenze negative riconducibili a quello che si potrebbe definire un disallineamento tra la «vita utile» dell'opera (stimata in oltre 100 anni) e la opportuna durata della concessione: da un punto di vista finanziario un periodo di concessione superiore a 30 anni determina sicuramente una estrema difficoltà, e forse l'impossibilità, di reperire le necessarie risorse a copertura dei fabbisogni previsti; da un punto di vista economico, l'attualizzazione, con approccio necessariamente probabilistico dei *cash flow* estremamente lontani nel tempo e determina miglioramenti poco significativi nell'equilibrio economico complessivo dell'opera. È quindi facilmente dimostrabile che, in una struttura di finanza di progetto la maggiore incertezza si traduce in un aumento dell'onere a carico dello Stato. Per contro, l'obiettivo è quello di porre in essere un meccanismo in grado di riversare sulla collettività solo l'eventuale differenza che, a consuntivo, dovesse risultare non compensata dalla redditività del progetto stesso. In altri termini, si vuole evitare che, a fronte della richiesta «a priori» allo Stato di ingenti contributi e garanzie in grado di mitigare i rischi del progetto e dunque l'incertezza, eventuali miglioramenti che si dovessero registrare negli andamenti di traffico rispetto alle previsioni vadano ad esclusivo o prevalente vantaggio dell'investitore. Tali considerazioni hanno portato a studiare modalità alternative di finanziamento del progetto e in grado di minimizzare il contributo dello Stato, fino ad eventualmente azzerarlo, avuta presente la positiva esperienza maturata in passato nella costruzione della rete autostradale del gruppo IRI.

Riguardo poi ai temi degli investimenti, del traffico e delle tariffe, sottolinea che nelle elaborazioni effettuate per verificare la fattibilità economica e finanziaria del progetto, la società ha provveduto ad aggiornare le stime dei principali parametri di riferimento a suo tempo effettuate per lo più ricorrendo al supporto dei medesimi soggetti che avevano operato nell'ambito dell'Associazione Temporanea di Imprese scelta dal Governo quale *advisor*. Per quanto attiene alla durata della concessione, si è ipotizzato un periodo di gestione di 30 anni a decorrere dalla data di conclusione dei lavori di realizzazione dell'opera, ben inferiore alla vita utile,

prevista in almeno 100 anni, con possibilità, alla scadenza, di porre nuovamente a gara la gestione per un ulteriore periodo. Considerate le attività propedeutiche della fase di costruzione il modello di valutazione prevede una durata complessiva della concessione pari a 39 anni. Riguardo agli investimenti il costo complessivo dell'opera (attraversamento e collegamenti) è stato aggiornato applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima. Il costo complessivo per la costruzione del ponte e dei collegamenti risulta pari, come detto, a 4,6 miliardi di euro. Sulla base del programma dei lavori di costruzione (periodo 2004-2011) il costo «nominale» dell'opera (tenendo cioè conto del prezzo dell'inflazione) ammonta a circa 5,1 miliardi di euro. Considerando inoltre gli interessi capitalizzati sui debiti che nel periodo di costruzione verranno contratti con il sistema creditizio e altri oneri finanziari connessi, l'investimento complessivo è stimato in 6 miliardi di euro. Riguardo poi ai livelli di traffico, l'analisi trasportistica prende a riferimento le risultanze della domanda di attraversamento registrata nel 2000. Per la domanda futura, lo studio si basa sulla combinazione di due ipotesi di crescita del PIL meridionale: fino al 2012 una crescita alta del 3,8 per cento e una bassa dell'1,8 per cento, fino al 2032 una crescita alta del 2,8 per cento e una bassa dell'1 per cento e dopo il 2032 una crescita alta dell'1,4 per cento e una bassa dello 0,5 per cento. Prende inoltre in esame due differenti scenari trasportistici a seconda che si verifichino o meno i seguenti presupposti: saturazione di capacità del sistema di trasporto aereo siciliano, sviluppo limitato del trasporto marittimo RO-RO; interruzione dei servizi di traghettamento sulla rotta Villa S. Giovanni-Messina; regime tariffario differenziato per l'utilizzo del ponte (residenti e non residenti). Riguardo infine alle tariffe, nella propria analisi, il consulente ha individuato le seguenti ipotesi: per ciascuna classe di veicoli stradali viene applicata la medesima tariffa praticata attualmente dai servizi di traghettamento attraverso lo stesso, per i veicoli ferroviari è stata sviluppata una metodologia che utilizza l'attuale tariffa pagata dalle divisioni passeggeri e cargo di Trenitalia ad RFI, incrementata di un *premium* connesso al miglior servizio, a risparmio di tempo ad al conseguente aumento di produttività nell'impiego del materiale rotabile.

Lo schema di finanziamento dell'infrastruttura individuato da Stretto di Messina S.p.A. non prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto da parte dello Stato; la fattibilità finanziaria dell'opera sarebbe infatti assicurata da un aumento di capitale di Stretto di Messina dell'ordine di 2,5 miliardi di euro (41 per cento circa dell'investimento previsto), offerto in opzione agli azionisti (Fintecna 53,63 per cento - RFI 12,88 per cento - Regione Calabria 12,88 per cento - Regione Sicilia 12,88 per cento - ANAS 7,73 per cento). Il capitale di rischio immesso nell'iniziativa (peraltro gradualmente, in funzione dello stato di avanzamento dei lavori di costruzione) verrebbe adeguatamente remunerato e, naturalmente recuperato durante il periodo di gestione. Inoltre, considera la copertura delle residue occorrenze finanziarie (59 per cento dell'investimento) attraverso finanziamenti di tipo *project finance* contratti in più *tranches* sul mercato

internazionale dei capitali. Tali finanziamenti sarebbero pertanto «senza rivalsa», in quanto garantiti unicamente dai flussi di cassa attesi per il progetto. In tale ambito, è inoltre certamente auspicabile il coinvolgimento nell'iniziativa di Infrastrutture S.p.A. considerato il suo elevato *rating* e la possibilità di concedere finanziamenti per durate più lunghe rispetto a quelle praticate dal sistema creditizio. Al fine di consentire la finanziabilità sul mercato dell'opera è stato altresì considerato un meccanismo che prevede la possibilità per la società Stretto di Messina di effettuare nel periodo di gestione un ammortamento dell'opera non inferiore al 50 per cento dell'investimento e il riconoscimento alla società, al termine del periodo di gestione, di un valore di riscatto pari, al massimo, al 50 per cento dell'investimento stesso. Il valore di riscatto si ridurrebbe, peraltro, per effetto dei migliori risultati di gestione eventualmente registrati rispetto alle previsioni e, soprattutto, troverebbe integrale copertura mediante l'utilizzo di parte delle risorse che verranno acquisite dallo Stato rimettendo a gara la gestione dell'infrastruttura al termine del periodo della prima concessione (scadenza 2041). A tale ultimo riguardo *PricewaterhouseCoopers*, consulente finanziario della società Stretto di Messina ha determinato un possibile *range* di valore residuo realizzabile dall'amministrazione concedente rimettendo a gara la gestione dell'infrastruttura al termine del periodo della prima concessione per un periodo di ulteriori 30 anni, ipotizzando un tasso di crescita del traffico (dal termine della prima concessione) pari all'1 per cento l'anno: il valore di rinnovo è stato stimato in 12,8 miliardi di euro nello scenario trasportistico favorevole a crescita alta ed in 6,2 miliardi di euro in quello sfavorevole a crescita bassa. La previsione di un valore di riscatto consente di tenere conto, da un lato della vita utile dell'opera e dall'altro costituisce il meccanismo che consente di destinare ad ammortamento dell'investimento i risultati effettivi prodotti dalla gestione dell'infrastruttura. In tal modo, si realizza l'obiettivo di riversare sulla collettività soltanto l'effettivo eventuale «delta» che dovesse residuare a consuntivo non compensato dalla remuneratività del progetto stesso. Per contro, la previsione di una concessione di durata superiore ai 30 anni non consentirebbe di realizzare gli stessi obiettivi, tenuto conto dell'impossibilità di ottenere finanziamenti di così lunga durata senza garanzia e che il valore economico attualizzato di tale allungamento risulterebbe di modesta entità tenuto anche conto dell'incertezza insita in valutazioni così lontane nel tempo. Il meccanismo individuato consente pertanto, sia di superare la notevole differenza esistente tra la vita utile dell'opera e l'opportuna durata della concessione, sia di evitare l'onere connesso ad una eccessiva prudenza delle stime (traffico, costi), necessariamente riscontrabile in valutazioni effettuate su periodi di tempo così estesi. Su tale schema di finanziamento, Fintecna S.p.A., azionista di controllo della società, ha di recente espresso una condivisione di massima e, pur auspicando una partecipazione per importi significati da parte degli altri azionisti, in particolare di ANAS e di RFI, ha rappresentato la propria disponibilità a sottoscrivere fino all'intero prefigurato importo dell'aumento di capitale sociale.

In conclusione sulla base delle ipotesi sviluppate, la società Stretto di Messina, avvalendosi del supporto di *PricewaterhouseCoopers*, in qualità di consulente finanziario, ha sviluppato un piano finanziario i cui risultati evidenziano la realizzabilità dello schema di finanziamento individuato dalla società. Tale schema, pur non prevedendo alcun contributo da parte dello Stato, risulta infatti in grado di assicurare una adeguata remunerazione del capitale di rischio, e quindi il suo recupero, in tutti gli scenari di traffico considerati. Al tempo stesso, i *ratios* presi in considerazione dal sistema bancario per concedere prestiti senza rivalsa di tipo *project finance* risultano attestati su valori tali da ritenere fattibile la «bancabilità» del progetto. Lo schema di finanziamento individuato realizza, in ogni caso, l'obiettivo di porre a carico dello Stato solo l'eventuale differenza che, a consuntivo, dovesse risultare non compensata dalla redditività del progetto e non un onere definito a priori su basi necessariamente incerte e, quindi, prudenziali. Inoltre, la soluzione individuata consentirebbe di realizzare l'opera, ottimizzandone la tempistica complessiva, di non incidere sul *deficit* di bilancio dello Stato e di assicurare il finanziamento dell'opera con una significativa partecipazione del capitale privato pari, a circa il 60 per cento. In tale importo rientrerebbe la quota apportata dal contraente generale, al quale verrebbe affidata la realizzazione, con mezzi propri dell'ordine del 20 per cento ed il ricorso senza garanzia al mercato finanziario, nel cui ambito potrebbe svolgere un ruolo di particolare rilievo la società Infrastrutture S.p.A. Il consulente *PricewaterhouseCoopers* ha espresso una positiva valutazione sulla struttura proposta dalla società Stretto di Messina, ritenendola realizzabile secondo parametri di mercato, con la componente privata che assicurerebbe, come detto, la copertura di circa il 60 per cento del fabbisogno complessivo. Lo stesso consulente ha peraltro confermato quanto già individuato nel 2001, che l'ipotesi di un concessionario privato per il ponte ed i collegamenti – nonostante l'ipotesi di un contributo pubblico a fondo perduto nella misura del 50 per cento dell'investimento complessivo – non appare fattibile per motivi legati alla mancanza di un contesto competitivo per un'unica concessione di costruzione e gestione relativa ad un progetto di tale dimensione e complessità. Da ultimo, va rilevato che lo schema delineato consentirebbe la privatizzazione della società: una volta conclusa la fase di costruzione e dopo un adeguato periodo di esercizio dell'opera, infatti, sarà possibile avviare un percorso di disimpegno dello Stato dal capitale di Stretto di Messina S.p.A., così da consentire un recupero dei capitali in anticipo rispetto alla naturale conclusione della concessione.

Si apre il dibattito.

La senatrice DONATI ringrazia il Presidente e l'Amministratore delegato della società Stretto di Messina S.p.A. anche se ritiene che le due relazioni, data la complessità dell'opera, siano molto stringate e che dunque si rendano necessari taluni approfondimenti. Prima di fare specifiche domande ritiene anzitutto necessario ribadire che appare indecente, per un

Paese civile, il fatto che un progetto così complesso e delicato, come quello del ponte sullo Stretto, abbia una verifica di impatto ambientale su di un progetto preliminare e per una durata brevissima e in una zona di grande delicatezza sia dal punto di vista naturalistico, che paesaggistico, che sismico. Ritiene inoltre doveroso segnalare che il progetto non è visionabile, secondo quanto invece stabilito dalla normativa vigente né presso il Ministero dell'ambiente che peraltro sostiene, pur avendolo ricevuto, di non poter ancora renderlo disponibile al pubblico, in quanto vi sono questioni non ancora risolte con i presentatori del progetto, né presso il Ministero dei beni culturali. Ritiene, pertanto, che tale approccio sia profondamente scorretto in quanto le documentazioni non devono essere nascoste, e, sui progetti, si deve dare a tutti la possibilità di un confronto nel merito. Fa infine presente che non è ancora stato inviato, per il previsto parere delle commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto legislativo attuativo dell'articolo 14 della legge n. 166 del 2002, ovvero il cosiddetto collegato infrastrutture. Ciò sarebbe invece necessario in quanto riguardo appunto l'intero funzionamento e le relative caratteristiche della società Stretto di Messina S.p.A. Premesso tutto ciò e passando al merito delle relazioni esprime quindi forti perplessità sui dati relativi ai flussi di traffico. Appare infatti piuttosto discutibile il modo in cui essi sono stati calcolati anche perché quei dati sono attendibili se diminuisce il cabotaggio e si satura il settore del traffico aereo. Posto che queste due premesse sono tutt'altro che auspicabili chiede pertanto di sapere come davvero possa rappresentare, per il Mezzogiorno, una priorità la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. In secondo luogo anche i dati relativi al piano finanziario appaiono piuttosto stringati e l'unico dato positivo è quello di dire finalmente, con chiarezza che il costo dell'opera sarà certamente a carico delle finanze statali. Non vi è infatti dubbio che anche le risorse derivanti dal capitale di Fintecna S.p.a. possono essere classificate fra quelle pubbliche e che, a tale riguardo, apparrebbe più utile poter decidere come meglio impiegare queste risorse in modo alternativo. Altra questione riguarda le opere accessorie rispetto alle quali chiede di sapere quale sia lo stato di finanziamento ad esse riferibile. Chiede inoltre di sapere dove sia stato deciso, e quando, il tracciato dell'alta velocità da Napoli a Reggio Calabria.

Nel rinviare il prosieguo del dibattito il presidente GRILLO precisa che lo schema di decreto legislativo cui faceva riferimento la senatrice Donati è ancora all'attenzione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Ringraziando gli intervenuti rinvia il seguito dell'audizione a martedì 4 febbraio 2003 alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2003

119^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Luigi Rossi di Montelera, presidente della Federalimentare, il dottor Daniele Rossi, direttore generale della Federalimentare e il dottor Bruno Nobile, responsabile rapporti istituzionali della Federalimentare.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati: audizione di rappresentanti della Federalimentare

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 23 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE, rivolte parole di buon lavoro al nuovo Presidente di Federalimentare, dottor Luigi Rossi di Montelera, sottolinea la rilevanza delle questioni all'esame della Commissione che svolgerà i propri approfondimenti nel più breve tempo possibile. Dà quindi la parola al Presidente di Federalimentare.

Il dottor Luigi ROSSI DI MONTELERA ringrazia preliminarmente la Commissione per l'occasione offerta di approfondire le questioni relative agli organismi geneticamente modificati. Osserva al riguardo che per l'industria alimentare e delle bevande è necessaria l'adozione di un approccio improntato a estremo rigore scientifico e sottolinea che il comparto da lui rappresentato si attiene doverosamente sia alle conclusioni della comunità scientifica sia alle determinazioni che vengono assunte a livello internazionale. Al riguardo ribadisce che ove prevalessero approcci nazionali al problema, si potrebbero determinare indebite interferenze sui mercati. Richiamato l'accordo recentemente raggiunto, sia pure in termini provvisori, a livello di Unione europea, ricorda che, a livello mondiale emergono, allo stato, approcci diversi, caratterizzati in alcuni Paesi da una posizione di attesa e di cautela e in altri Paesi, quali gli Stati Uniti, da una linea molto più determinata di intervento. Precisa inoltre che anche in ossequio a un criterio di doverosa trasparenza verso il consumatore la posizione assunta dall'industria alimentare e delle bevande è di prudente attesa, anche in mancanza di precise determinazioni ma favorevole alla sperimentazione e alla ricerca. In attesa della definizione di un chiaro quadro normativo, ma nella convinzione poi che il consumatore abbia il diritto ad essere rassicurato su tale delicata materia, ci si astiene infatti da interventi diretti nella fase produttiva. Richiama quindi le problematiche e anche gli interrogativi che si pongono allo stato attuale e si sofferma sulle questioni e i problemi attinenti all'etichettatura in relazione alla presenza volontaria od occasionale di OGM. Ribadisce quindi l'esigenza che le valutazioni sui prodotti e sui limiti siano accompagnate da una valutazione analitica e non basata su certificazioni altrui, e che vada richiesta e stabilita una metodologia precisa di analisi per tutta la filiera, al fine di assicurare correttezza, trasparenza e chiarezza verso il consumatore. Vede invece con timore l'emergere di un approccio che tende a criminalizzare, al di fuori di una certa base scientifica, eventuali prodotti e ribadisce che non sussistono elementi scientifici «forti» che possano indurre a criminalizzare il ricorso a OGM. Ribadisce comunque la volontà dell'industria alimentare di operare con prudenza e attenzione, mantenendo un atteggiamento favorevole alla ricerca e alla sperimentazione e attento comunque anche agli sviluppi in corso in altri Paesi. Ritiene invece che il problema delle conseguenze economiche dell'uso degli OGM sia da valutare in un periodo successivo e ribadisce l'importanza di garantire la sicurezza alimentare in senso oggettivo.

I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore MURINEDDU, nel rilevare che la linea esposta è stata in larga parte condivisa anche in precedenti audizioni, chiede, tenuto conto delle diverse opinioni esistenti nel mondo scientifico, a quali fonti scientifiche si attenga l'industria agroalimentare, ritenendo difficile che si possa evitare di entrare nel merito di tali complesse questioni.

La senatrice DE PETRIS chiede come venga valutata dall'industria alimentare l'accertata scarsa propensione dei consumatori verso la presenza di OGM nei prodotti alimentari e se non si ritenga, sul piano economico, che una apertura agli OGM finirebbe col danneggiare la stessa industria alimentare italiana, data anche la connessa questione dei brevetti sulle biotecnologie, che ha forti ricadute sul piano economico.

Il senatore PIATTI, osservato che una posizione meramente attendista può significare una «non decisione», sottolinea l'esigenza di tenere conto della specificità della produzione agroalimentare nazionale, quale produzione di qualità ancorata al territorio. Richiamate alcune considerazioni in tal senso svolte dallo stesso ministro Alemanno, sottolinea che l'uso su larga scala di prodotti con OGM potrebbe quindi indebolire la stessa competitività del settore agroalimentare italiano. Richiamato quindi come l'uso delle biotecnologie possa essere indirizzato non solo alla diminuzione dei costi, ritiene che si possano effettuare delle scelte limitate e parziali, sulla base di sperimentazioni concrete, garantendo altresì la produzione «OGM-free». Chiede quindi se l'industria alimentare sia interessata anche agli apporti forniti dal settore della ricerca pubblica, richiamando le complesse, recenti vicende del riordino della ricerca in agricoltura.

Il senatore VICINI chiede cosa intenda fare il settore industriale in tema di sicurezza e qualità, anche in relazione alla mangimistica e quali sono le prospettive per gli sbocchi di mercato per le produzioni italiane, richiamando in particolare i problemi recentemente posti dagli stessi Stati Uniti sull'importazione di prodotti di alta qualità, quali il Prosciutto di Parma.

Il presidente ROSSI DI MONTELERA precisa che, per quel che riguarda le valutazioni della comunità scientifica, l'industria alimentare e delle bevande si attiene alle prese di posizione ufficiali e in particolare alle determinazioni della Organizzazione mondiale della sanità, poi da implementare a livello di Unione europea e a livello di legislazione interna. Quanto alle domande relative all'atteggiamento dei consumatori, richiama un recente sondaggio svolto da un importante istituto di ricerche di mercato, da cui emerge come il sessanta per cento dei consumatori non sia favorevole a consumare prodotti con OGM, pure dicendosi però favorevole alla ricerca e alla innovazione. Nel ribadire il ruolo primario dell'industria alimentare sul piano della sicurezza alimentare e anche della corretta informazione al consumatore, ricorda che ciò avviene non solo perché l'industria effettua una significativa mole di investimenti in tale settore, ma anche alla luce del dato che vede ben sessantamila lavoratori del comparto addetti proprio alla sicurezza e alla qualità, obiettivo per il quale l'industria destina quasi due miliardi di euro. Ribadisce comunque che, tenuto conto dell'atteggiamento di apertura del consumatore all'innovazione tecnologica, l'industria, in sintonia con la posizione dell'opinione

pubblica, valuterà di conseguenza. Ricorda poi tutti i problemi posti dalla pirateria agroalimentare e in particolare dalle cosiddette «contraffazioni della bandiera», e ricorda che l'industria alimentare è in prima linea nella tutela della specificità dei prodotti italiani, basati su materie prime italiane o comunque su tecniche produttive che utilizzano *know how* tipicamente italiano; conviene inoltre sulla osservazione che le ricerche sulle biotecnologie non debbano esclusivamente riguardare la riduzione dei prezzi. Circa i centri di ricerca, richiama le importanti sinergie tra pubblico e privato e quanto all'influenza dei mangimi osserva che non ci sono prove che le carni di animali cibatisi con prodotti OGM contengano tracce di OGM.

Il presidente RONCONI, ringraziato il presidente Rossi di Montelera per il fattivo contributo all'indagine, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2003

96^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente TOMASSINI fa presente che, con l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi in data odierna, debba considerarsi concluso il programma di audizioni previste in ordine al disegno di legge sulla procreazione medicalmente assistita.

Il senatore TONINI, pur esprimendo la propria soddisfazione per l'ampiezza delle attività conoscitive svolte dalla Commissione in relazione al disegno di legge in questione, prospetta tuttavia la necessità di audire il Ministro della salute Sirchia e il Ministro delle pari opportunità Prestigiacomo, in modo tale da acquisire anche gli apporti conoscitivi forniti dai rappresentanti dell'esecutivo.

Il Presidente fa presente che le audizioni del Ministro Sirchia e del Ministro Prestigiacomo erano state originariamente programmate. Precisa tuttavia che i sopracitati rappresentanti dell'Esecutivo hanno preferito evitare l'intervento in Commissione, in un'ottica improntata al rispetto delle prerogative del Parlamento nonché della libertà di coscienza del singolo parlamentare.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica: proposta di documento conclusivo

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 19 settembre 2002.

La senatrice BOLDI, relatrice dell'indagine conoscitiva in titolo, illustra la proposta di documento conclusivo, del seguente tenore:

«L'indagine conoscitiva della Commissione igiene e sanità del Senato ha riguardato una malattia – l'osteoporosi – che colpisce una proporzione elevata della popolazione italiana, soprattutto di sesso femminile, e che presenta un tasso di crescita proporzionale al crescere dell'età. Alcune caratteristiche peculiari di questa malattia la rendono poco conosciuta e meno temuta di altre: tra queste, la mancanza di dati epidemiologici precisi sulla sua diffusione nel nostro Paese, la sua asintomaticità, il lungo periodo di latenza, la possibilità che i suoi effetti (fratture ossee di diversa entità) siano ascrivibili ad altre cause e la mancanza di programmi di prevenzione consolidati. Il recente interessamento al problema da parte del Parlamento Europeo, sottolinea la valenza sociale e politica di questa patologia, particolarmente diffusa in Italia, dove il quadro demografico, caratterizzato da una vita media tra le più alte del modo, deve far ritenere il nostro paese tra le aree a maggior rischio di patologia osteoporotica.

La Commissione igiene e sanità del Senato ha condotto l'indagine provvedendo all'audizione di studiosi, enti, associazioni e aziende farmaceutiche nonché all'acquisizione di dati e documenti che verranno raccolti nel rapporto finale. La Commissione si è anche avvalsa di un consulente, esperto in sanità pubblica, che ha coadiuvato la Commissione nella scelta delle parti da audire, esaminando e riordinando l'ampio materiale raccolto, evidenziando gli aspetti rilevanti per gli obiettivi prefissati dalla Commissione e fornendo spunti tecnici per la relazione finale. Le audizioni hanno fatto emergere alcune considerazioni unanimemente condivise, ma anche una serie di questioni ancora aperte e non risolte che meritano ulteriori approfondimenti.

Tra le considerazioni condivise, vi è innanzitutto la presa di coscienza collettiva sugli effetti dell'osteoporosi, malattia a largo impatto sociale con diverse e provate conseguenze negative di matrice sanitaria, sociale ed economica, nonché sulla complessità della patologia in esame. La carenza di dati riferiti all'Italia, la numerosità di specialisti coinvolti nella gestione del problema (medico di medicina generale, ortopedico, ginecologi, radiologo, internista, geriatra), le difformi indicazioni sull'approccio per prevenire e curare la malattia, le continue novità scientifiche che alcune ricerche hanno fatto emergere, rendono infatti difficile l'attivazione di compiuti programmi di prevenzione. Eppure, al di là dei possibili approcci di prevenzione secondaria, appare fondamentale la prevenzione primaria di questa malattia, da attuarsi fin dall'infanzia con stili di vita ed alimentari corretti, che peraltro riducono anche il rischio di altre gravi malattie (alimentazione ricca di calcio e vitamina D e quindi di latte, eliminazione del fumo, dell'assunzione di alcol in quantità eccessive e della vita troppo sedentaria). Nell'attivazione di tali programmi di prevenzione, è inoltre necessario tenere presente che esistono categorie di soggetti ad alto rischio (in trattamento con cortisonici, menopausa precoce, predisposizione ereditaria, precedenti fratture non dovute a traumi efficienti) ed al-

tre a rischio ridotto (donne sottoposte a terapia ormonale sostitutiva postmenopausa nonché persone di sesso maschile), per cui la strategia di intervento deve essere necessariamente diversificata. Ad aggravare la situazione, infine, vi è la circostanza che in Italia non esistono né dati epidemiologici attendibili sulle «prime» fratture di natura osteoporotica, né dati su ampia scala che riguardino la prevalenza dell'osteoporosi nella popolazione generale. Anche per questi motivi, la conoscenza del problema da parte della popolazione italiana – e, in parte, anche del personale sanitario – è tuttora scarsa.

Nonostante questa ampia gamma di considerazioni condivise, rimangono numerose questioni ancora aperte. In primo luogo, la prevenzione è fortemente ostacolata dall'assenza di linee guida per la diagnosi precoce (*screening*) dell'osteoporosi unanimemente accettate, dal momento che solo negli ultimi mesi una *Task Force* americana (USPSTF) ha raccomandato uno screening di massa in donne oltre i 65 anni con esame radiologico densitometrico. Anche a causa dell'assenza di questi dati statistici di riferimento, in Italia non esistono ancora programmi consolidati di prevenzione e l'accesso agli esami densitometrici è spesso difficile a causa delle lunghe liste di attesa. Gli stessi esami densitometrici, inoltre, non risultano più prescrivibili dai Medici di Medicina Generale, con grande disagio per i pazienti e confusione sull'*iter* procedurale. Infine, la Commissione Unica del Farmaco (Cuf) con la nota n. 79 ha limitato ai soggetti affetti da osteoporosi con fratture diagnosticate la possibilità di prescrizione con oneri a carico del SSN dei farmaci necessari. Tale previsione non risulta certo ottimale ai fini della prevenzione, perché, se da un lato introduce un parametro oggettivo, dall'altro non consente ai soggetti ad alto rischio di fratture di accedere al regime di rimborsabilità di tali farmaci.

Alla luce di quanto raccolto, la Commissione ha concordato sui seguenti punti:

Il Ministero della salute dovrebbe impegnarsi a considerare con urgenza l'inclusione dell'osteoporosi tra le malattie croniche e invalidanti *ex* articolo 5 D. Lgs. 124/98 (come suggerito anche dal Direttore dell'ASSR) e favorirne il suo inserimento stabile tra gli obiettivi prioritari di prevenzione del SSN.

In considerazione della carenza di dati epidemiologici, il Ministero della salute dovrebbe inserire gli studi sull'epidemiologia e la prevenzione dell'osteoporosi tra i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria ai sensi dell'articolo 12-*bis* D.Lgs. 229/99 e valutare la possibilità di una raccolta *ad hoc* di dati statistico – epidemiologici, anche attraverso l'istituzione di registri nazionali delle «prime fratture», sistema già utilizzato per altre patologie ad alto impatto sociale come AIDS, tubercolosi e Malattia di Creutzfeld – Jakob.

Il Ministero della salute è invitato a mettere in atto ogni iniziativa utile per una miglior conoscenza del problema osteoporosi attraverso campagne informative ed educative sulla popolazione e sul personale sanitario; a tale riguardo un capitolo *ad hoc* nella prossima Relazione sullo stato

di salute della popolazione italiana potrebbe meglio diffondere le conoscenze tra le diverse professionalità coinvolte ed in particolare tra i medici di medicina generale.

Alla luce degli indirizzi generali approvati dal Ministero della salute, saranno soprattutto le Regioni a dover provvedere all'attivazione di programmi specifici per ridurre i rischi connessi con l'osteoporosi, nella prospettiva della funzionalità di tali iniziative sia in termini di miglioramento dello stato di salute della collettività che in termini di risparmi economici. È infatti dato constatare che non tutti i fondi attualmente disponibili per la prevenzione dell'osteoporosi vengono utilizzati dalle Regioni. Per questo motivo, è proprio attraverso la sensibilizzazione delle Regioni (da perseguirsi anche attraverso la mobilitazione della Conferenza Stato - regioni) che dovrà essere colmata la discrasia attualmente esistente tra la quota prevista dal Fondo Sanitario Nazionale per la prevenzione (5%) e la quota effettivamente utilizzata (3,8%) a livello regionale.

Alla luce delle considerazioni sopra emerse appare necessario che la nota commissione Unica per il Farmaco (CUF) affronti il problema della nota CUF 79, valutando la possibilità di estendere i criteri che prevedono l'esenzione alle categorie a rischio che non abbiano ancora avuto fratture diagnostiche, senza tuttavia precludere la possibilità di valutazioni oggettive onde evitare inutili sprechi.

L'Osservatorio sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) dovrà considerare con attenzione la patologia osteoporotica onde poterne suggerire un'ideale collocazione nell'ambito dei LEA, alla luce dei fattori di rischio individuali di questa malattia, individuati in base ai risultati della letteratura scientifica e alle recenti linee - guida elaborate dalle società scientifiche.

Le Regioni, ed in particolare quelle con le popolazioni più anziane, sono invitate a considerare nei rispettivi Piani Sanitari Regionali la patologia osteoporotica come un'emergenza sanitaria, promuovendo nel caso progetti regionali *ad hoc* e campagne di prevenzione «pilota» in Aziende USL che possano essere un riferimento scientifico e operativo per future iniziative in tal senso».

La senatrice Boldi prospetta infine l'opportunità di inviare il documento finale (e la documentazione inerente all'indagine conoscitiva in questione) ai soggetti direttamente interessati, con particolare riguardo a quelli operanti nell'ambito delle realtà regionali.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2003

177^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

indi del Vice presidente

TURRONI

Interviene il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ZAPPACOSTA sottolinea la drammatica situazione che si è registrata in alcune regioni dell'Italia centro-meridionale a seguito degli eventi meteorologici che si sono verificati dell'ultima settimana. In particolare, appare grave la situazione in Abruzzo, soprattutto nella provincia di Chieti: non solo vi è stata una vittima, ma anche una serie di danni rilevanti nel settore agricolo, nelle infrastrutture stradali e ferroviarie che sono state inondate, nonché l'evacuazione di interi quartieri oltre che crolli che hanno interessato il castello di Vasto.

In relazione a questi fatti – che ha avuto modo di accertare tramite sopralluoghi – ritiene opportuno che la Commissione promuova una apposita indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003. Infatti, si tratta esaminare uno stato di aggressione al territorio che, divenendo sempre più frequente e suscitando l'allarme delle popolazioni e degli enti locali, provoca danni consistenti sulle economie già depresse dell'Italia centro-meridionale.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE e il senatore SPECCHIA condividono l'opportunità di promuovere un'indagine conoscitiva sugli argomenti indicati dal senatore Zappacosta.

Il presidente NOVI, dopo aver ritenute legittime le preoccupazioni indicate dal senatore Zappacosta, fa presente che l'ordine del giorno delle prossime sedute della Commissione potrà essere integrato con l'esame della proposta di indagine conoscitiva avanzata.

IN SEDE REFERENTE

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre scorso.

Ad avviso del senatore MONTINO il disegno di legge in titolo si presta a perplessità serie e preoccupanti, soprattutto in relazione a due questioni politico-istituzionali rilevanti. In primo luogo, la previsione di una Commissione parlamentare composta da venti deputati e da venti senatori, chiamata ad esprimere un parere sui decreti legislativi e sui testi unici in materia ambientale, di fatto conduce ad un esautoramento del ruolo e delle funzioni delle Commissioni parlamentari competenti, in particolare di quella del Senato della Repubblica, dal momento che le competenze dell'omologa VIII Commissione presso la Camera dei deputati si estendono oltre alla materia ambientale anche a quella dei lavori pubblici. Peraltro, lo stesso relatore ed alcuni senatori della maggioranza hanno manifestato a tale riguardo una forte preoccupazione, esprimendo la possibilità a discutere nel merito per pervenire ad una diversa formulazione dell'articolo.

In secondo luogo, un ulteriore giudizio fortemente critico deve avanzarsi nei confronti dell'articolo 4 del disegno di legge in esame che prevede l'istituzione di una commissione, di nomina ministeriale, per la redazione dei testi unici in materia ambientale. A tale organo non solo è affidata la redazione delle deleghe legislative che vengono conferite con il disegno di legge, ma anche il coordinamento complessivo delle attività: quest'ultima indicazione in pratica si risolve in una indebita sostituzione delle strutture ministeriali competenti, accentuando i compiti tecnici-amministrativi di questa commissione. Inoltre, appare fortemente preoccupante la vastità delle materie su cui sarà possibile l'intervento attraverso le deleghe legislative contemplate nell'articolo 1; in particolare, è discutibile la possibilità di riformare ulteriormente la materia connessa all'inquinamento elettromagnetico sulla quale è intervenuto di recente il decreto legislativo n. 198 del 2002, il quale ha suscitato una serie di obiezioni, non solo perché ha introdotto norme acceleratorie su un procedimento che tocca interessi rilevanti, ma anche perché ha previsto una serie di disposizioni che di fatto si pongono in contrasto con la normativa vigente in materia di elettromagnetismo oltre che con le prerogative dei comuni.

Il presidente TURRONI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, invita il senatore Montino a proseguire il suo intervento nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE ALTRE SEDUTE

Il presidente TURRONI avverte che la seduta antimeridiana, già convocata per le ore 8,30 di domani 29 gennaio 2003, non avrà più luogo e che, inoltre, l'ordine del giorno delle sedute già previste per questa settimana è integrato con la proposta di indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2003

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

indi del Vice Presidente
Karl ZELLER

Intervengono il Vice Presidente della Convenzione sul futuro dell'Unione europea Giuliano Amato ed il sottosegretario per gli Affari regionali Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 1910) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, recante mantenimento in servizio delle centrali termo-elettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela

(Parere all'Assemblea del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore PONZO, illustra analiticamente il disegno di legge in titolo, avuto particolare riguardo agli aspetti del provvedimento che interessano la Commissione. Si sofferma, altresì, sul profilo dell'impatto ambientale connesso all'attività delle tre centrali termo-elettriche nelle regioni Veneto, Puglia e Sicilia. Propone che la Commissione esprima parere favorevole.

Concorda la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,55 riprende alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VIZZINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso: non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Il presidente VIZZINI avverte inoltre che della seduta odierna sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, concernente il ruolo delle autonomie territoriali per la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese. Audizione del Vice Presidente della Convenzione sul futuro dell'Unione europea Giuliano Amato

Il Presidente ringrazia il Vice Presidente della Convenzione sul futuro dell'Unione europea, senatore Giuliano Amato, per aver aderito all'invito della Commissione e per quanto vorrà riferire in ordine ai lavori di quella Convenzione rispetto ai temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Il Vice Presidente della Commissione, senatore AMATO, riferisce ampiamente sull'attività che la Convenzione sta svolgendo e sui problemi, che saranno affrontati nella sessione programmata per il 6 e 7 febbraio prossimi, connessi all'esercizio dei poteri pubblici affidati alle autonomie territoriali dei Paesi membri dell'Unione europea, secondo quanto previsto dalle Costituzioni di essi.

Sulle riflessioni svolte dal Vice Presidente della Convenzione europea intervengono numerosi Commissari.

Il senatore VITALI chiede al rappresentante della Convenzione europea una valutazione sulla possibilità di varare una Carta europea dell'autogoverno locale, anche sulla base del Trattato di Nizza del 2001 e di una recente proposta di risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo dei poteri regionali e locali nella nuova Costituzione europea; in quest'ottica sarebbe possibile ridisegnare i poteri del Comitato delle Regioni istituito dal Trattato di Maastricht, come sede politica e di rappresentanza del fenomeno regionale in Europa.

L'onorevole RANIELI condivide l'esigenza di realizzare un quadro istituzionale europeo che realizzi una crescita politica dell'Unione; per quanto riguarda la situazione italiana, alla luce della novella del Titolo V della Costituzione, chiede quale sia la sede istituzionale più idonea a fungere da camera di compensazione nella definizione delle attribuzioni proprie dello Stato e delle Autonomie.

Il senatore LAURO pone il problema del ruolo dell'Unione europea sui temi della sicurezza e della pace nel mondo, alla luce degli orientamenti che emergono in sede di Convenzione europea sul ruolo internazionale dell'Unione; menziona altresì alcuni dei punti affrontati dal Consiglio europeo di Lisbona nel 2000 in ordine al completamento del processo di integrazione economica che, al di là delle decisioni in campo monetario e finanziario, assicuri una maggiore convergenza delle scelte più qualificanti di politica economica.

L'onorevole NUVOLI, premesso che la crescita politica dell'Unione si realizzerà se risulterà più riconoscibile l'identificazione fra gli elettori e gli eletti nelle sedi rappresentative, chiede una valutazione del rappresentante della Convenzione europea sulle leggi elettorali nazionali per il Parlamento europeo che, come quella italiana, discriminano le aree meno popolate come quella in cui è inserita la Sardegna; auspica l'individuazione di principi che vengano recepiti in modo omogeneo dagli Stati membri nelle proprie leggi elettorali.

L'onorevole ZELLER sottolinea l'importanza che nei lavori della Convenzione europea venga valorizzato il livello dei rapporti diretti fra Unione europea e singole aree regionali; anche a tutela dei diritti delle minoranze linguistiche.

L'onorevole CABRAS si sofferma sui problemi posti dall'applicazione del criterio di sussidiarietà in relazione ai singoli Stati che dovrebbero essere interlocutori esclusivi degli Organi dell'Unione europea per l'applicazione di tale principio al loro interno. Ritiene che il principio di sussidiarietà, una volta assunto nella nuova Carta costituzionale dell'Unione che la Convenzione sta elaborando, possa svolgere la sua efficacia anche al di là degli ordinamenti giuridici dei singoli Paesi membri.

Il senatore DETTORI, con riferimento ai diritti del cittadino europeo nelle aree regionali insulari, le quali rivendicano un ruolo specifico nel concorrere al processo di costruzione della nuova Unione europea, auspica che nei documenti elaborati dalla Convenzione si ritrovi la dovuta attenzione ai problemi propri delle aree insulari dell'Europa.

Sui problemi sollevati dai Commissari intervenuti il Vice Presidente della Convenzione sul futuro dell'Unione europea AMATO fornisce elementi di risposta, svolgendo ulteriori considerazioni al riguardo.

Il presidente VIZZINI ringrazia il Vice Presidente della Convenzione per la sua disponibilità e per il rilevante contributo offerto alla Commissione; inviterà nei prossimi mesi il senatore Amato, nella sua qualità, ad un nuovo incontro in questa sede.

La seduta termina alle ore 16,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Comunicazioni del Presidente

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione tenutasi lo scorso 23 gennaio, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi, quale consulente con incarico a tempo parziale, del dottor Massimo Ferlini, presidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

La Commissione prende atto.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica inoltre che è stato trasmesso alla Commissione, da parte dell'associazione ambientalista «Amici della terra» di Trieste, un documento, avente ad oggetto la centrale nucleare di Krško, situata in Slovenia, riguardante i connessi rischi di incidente nucleare che potrebbero incombere anche sul territorio italiano in assenza della pronta adozione di apposite misure di prevenzione. Rileva che il contenuto del documento, che la Commissione approfondirà con il dovuto interesse, possa presentare profili di competenza del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e della Regione Friuli-Venezia Giulia, oltrechè delle competenti autorità giurisdizionali.

Propone pertanto, in conformità a quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi lo scorso 23 gennaio, che copia di tale documento sia trasmessa alle predette autorità.

Avverte che, non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Giovanni RUSSO SPENA (RC) richiama l'attenzione della Commissione sulla vicenda inerente la localizzazione, nel comune di Acerra, di un impianto di termovalorizzazione di rifiuti; avanza la richiesta di affrontare quanto prima tale questione prospettando altresì l'opportunità di effettuare sul sito un apposito sopralluogo della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, assicura che la questione sollevata dal deputato Russo Spena sarà sottoposta all'esame dell'Ufficio di Presidenza al fine di valutare l'opportunità di attivare tutte le iniziative che si rendano necessarie.

Audizione del Sottosegretario per le attività produttive, Mario Carlo Maurizio Valducci

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Mario Carlo Maurizio VALDUCCI, Sottosegretario per le attività produttive, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, a più riprese, Paolo RUSSO, *presidente*, e il senatore Giuseppe Onorato Benito NOCCO (FI), ai quali replica, prendendo più volte la parola, il Sottosegretario per le attività produttive, Mario Carlo Maurizio VALDUCCI.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Mario Carlo Maurizio Valducci, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2003

106^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1922) *Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche*

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore PIROVANO la Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(848-B) *Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo)

Il relatore FALCIER riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo e, richiamando le considerazioni espresse nel parere reso sugli stessi alla Commissione di merito lo scorso 26 novembre, osserva che gli emendamenti 1.83, 1.86, 1.84, 1.85, 4.100 e 4.10 recano dei riferimenti alla formazione professionale che potrebbero interferire

con le competenze regionali in materia. L'emendamento 8.4 appare inoltre in contrasto con gli articoli 76 e 117 della Costituzione, in quanto, rispettivamente, non fissa il termine per l'esercizio della delega ivi contemplata né sembra rispettare la potestà legislativa delle Regioni nel campo della tutela e della sicurezza del lavoro a proposito della disciplina delle ispezioni in materia di lavoro.

Propone, infine, di formulare un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere nei termini proposti.

(1094-A) Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1910) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, recante mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1525-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI illustra il disegno di legge in titolo proponendo di esprimere un parere non ostativo, non riscontrando profili meritevoli di rilievi nelle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Conviene la Sottocommissione.

(1727) Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BOSCETTO ricorda che la materia oggetto del disegno di legge in titolo, la soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, è stata già sottoposta all'attenzione della prima Commissione in occasione dell'esame del Capo I del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251 (A.S. 1876), il quale, tuttavia, è stato soppresso durante la discussione del suddetto decreto-legge in Senato.

Dopo aver rilevato che la soppressione dei tribunali delle acque pubbliche con un disegno di legge ordinaria consente di superare una serie di obiezioni mosse nei confronti del citato decreto-legge n. 251 del 2002 – inerenti all'opportunità di disporre la soppressione con un decreto-legge di una autorità giurisdizionale, intervento comunque legittimo dal punto di vista formale, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 1974 – l'oratore si sofferma sulla descrizione dell'articolato. Segnalando i rilievi della Corte costituzionale sulla composizione dei Tribunali delle acque, di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 305 e n. 353 del 2002, e non ravvisando nel provvedimento aspetti meritevoli di osservazioni, propone infine di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(1754) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa fatto a Tashkent il 26 novembre 1999

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore BASILE la Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo.

(1834) Aumento del contributo annuo al Segretariato esecutivo del Centro di informazione e documentazione dell'Iniziativa Centro-europea (In.C.E.), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE illustra il disegno di legge proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione con la proposta del relatore.

(1892) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore BASILE la Sottocommissione concorda di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(1900) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE riferisce sul disegno di legge in titolo proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1901) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore BASILE la Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo.

(1902) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE illustra il disegno di legge in titolo proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

(1903) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore BASILE la Sottocommissione concorda di esprimere un parere non ostativo.

(1753) *Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore STIFFONI illustra il disegno di legge in titolo rilevandone la complessiva conformità con le disposizioni in materia di delega dell'esercizio della funzione legislativa di cui all'articolo 76 della Costituzione.

Soffermandosi sulla descrizione del testo in esame osserva che all'articolo 1, comma 2, appare opportuno contemplare, in merito agli emanandi decreti legislativi, l'esigenza di evidenziare gli ambiti che attengono, rispettivamente, alle materie di competenza concorrente, nei quali sono ammesse solamente norme statali volte a determinare i principi fondamentali applicabili, e quelli inerenti a materie di competenza statale esclusiva, in relazione ai quali è preferibile impiegare una locuzione che faccia riferimento alla «delega» piuttosto che all'«attribuzione» alle Regioni di potestà statali, ai sensi dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione.

In relazione all'articolo 2, comma 1, che reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa, ravvisa inoltre l'opportunità di introdurre un più specifico riferimento ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, la cui revisione è attualmente oggetto del disegno di legge di semplificazione (A.S. 776-B). Rileva altresì l'esigenza di valutare l'opportunità di riformulare il medesimo comma 1 per contemplare un adeguamento del decreto legislativo n. 112 del 1998, ivi citato, alle nuove competenze riconosciute alle Regioni.

Osserva poi che sarebbe preferibile una più chiara formulazione della lettera l) dell'articolo 2, comma 1, collegando espressamente la riaffermazione del ruolo delle Regioni con il ricorso alla delega di potestà regolamentari statali, ai sensi dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione.

In relazione all'articolo 3, comma 1, lettera b), appare infine necessario verificare se le disposizioni in materia di ciclo idrico integrato ivi previste non interferiscano con le competenze regionali in materia di governo del territorio, nel qual caso risulterebbe precluso, ai sensi dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione, il rinvio ai regolamenti statali.

Propone, in conclusione, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni esposte.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere non ostativo con osservazioni nei termini proposti.

La seduta termina alle ore 15,05.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2003

52^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 1^a e 4^a riunite

(233) *COSSIGA*. – *Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*: seguito dell'esame e rinvio;

(550) *MANFREDI ed altri*. – *Servizi informativi per la sicurezza della repubblica e tutela del segreto*: seguito dell'esame e rinvio;

(1513) *Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*: seguito dell'esame e rinvio;

(1598) *COSSIGA*. – *Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta*: seguito dell'esame e rinvio;

(1604) *LAVAGNINI*. – *Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza*: seguito dell'esame e rinvio;

(1647) *VITALI ed altri*. – *Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo*: seguito dell'esame e rinvio;

(1702) *RIPAMONTI*. – *Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti*: seguito dell'esame e rinvio;

(1748) *PALOMBO*. – *Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*: seguito dell'esame e rinvio;

(1819) *Massimo BRUTTI*. – *Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato*: seguito dell'esame e rinvio.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2003

15^a seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Contestabile, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1754) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999: parere favorevole;

(1900) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1901) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma, il 23 marzo 1998, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1902) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2003

149^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(1910) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, recante mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRARA fa presente che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea.

Conviene il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO.

La Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta.

(1547) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, già approvato dalla Camera dei deputati, nonché dei relativi emendamenti tra-

smessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, segnala che, trattandosi di spese di missione che necessariamente possono avere manifestazione economica e finanziaria dopo l'entrata in vigore della legge di ratifica dell'Accordo, gli oneri connessi al provvedimento non rientrano nella fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978: occorre, pertanto, differirne la decorrenza all'anno 2003, apportando le necessarie modifiche alla clausola di copertura finanziaria. Per quanto concerne le proposte di modifica, segnala gli emendamenti 4.100, 7.8 e 14.1, identici a quelli sui quali la Commissione ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché gli emendamenti 10.22, 10.23, 10.24 e 10.33 sui quali la Commissione ha reso parere favorevole nel presupposto che questi ultimi abbiano ad oggetto uffici già esistenti. Segnala, infine, gli emendamenti S14.1 e S14.2, che provvedono a stralciare la clausola di copertura, nonché l'emendamento 14.2, in quanto nel fondo speciale ivi indicato non sussistono le risorse sufficienti a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento. Rileva, inoltre, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con il relatore sul testo, nonché sugli emendamenti analoghi o identici a quelli su cui la Commissione ha reso parere; esprime, altresì, avviso contrario sui restanti emendamenti segnalati.

Preso atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, sul testo, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il comma 1 dell'articolo 14 venga sostituito dal seguente: «1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 4.100, 7.8, 14.1, S14.1, S14.2 e 14.2.

Esprime, infine, parere di nulla osta sulle restanti proposte emendative, tenuto conto che, per quanto concerne gli emendamenti 10.22, 10.23, 10.24 e 10.33 il favorevole avviso presuppone che questi ultimi abbiano ad oggetto uffici già esistenti.

(1354) PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO fa presente che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sul disegno di legge in titolo.

Dopo l'intervento conforme al relatore del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, il senatore MARINO si dichiara contrario all'espressione di un parere di nulla osta, in quanto le norme contenute nell'articolo 2 comportano – a suo giudizio – maggiori oneri connessi all'organizzazione delle iniziative ivi indicate.

Su proposta del RELATORE, infine, la Sottocommissione esprime, a maggioranza, parere di nulla osta.

(1383) TRAVAGLIA ed altri. – Istituzione del «Giorno della libertà» in data 9 novembre in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO rileva che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sul disegno di legge in titolo.

Con l'avviso conforme del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta.

(1429) CALDEROLI. – Istituzione della «Festa della famiglia»

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO ritiene che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare al disegno di legge in esame.

Conviene il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO e la Sottocommissione pertanto, esprime parere di nulla osta.

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti sospeso nella seduta antimeridiana del 7 novembre scorso.

Il relatore NOCCO, dopo aver richiamato alcune considerazioni già svolte nella seduta antimeridiana del 7 novembre 2002, interviene per aggiornare la relazione già svolta sia con riferimento ai nuovi emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, sia al fine di tener conto delle recenti novità introdotte alla legge di contabilità nazionale. Rileva, quindi, l'opportunità di prevedere specifiche autorizzazioni di spesa in relazione a ciascuna disposizione suscettibile di maggiori oneri, tenendo anche

conto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica. Occorre, altresì, valutare se le suddette disposizioni possano configurarsi quali limiti massimi di spesa ovvero diano luogo al riconoscimento di diritti soggettivi, richiedendo, in tal caso, un'apposita clausola di salvaguardia: al riguardo, segnala gli articoli 3 (comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) concernenti la Scuola della magistratura e recanti oneri di primo impianto nonché spese di funzionamento), 4 (comma 1, lettere *a*) e *f*), riguardante l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché l'ampliamento dei componenti dei Consigli giudiziari presso le Corti d'appello), 8 (comma 1, lettera *e*), relativo alle spese di primo impianto nonché a quelle di funzionamento le quali devono trovare un'esplicita coincidenza temporale con i risparmi, impiegati a compensazione, derivanti dalle norme di cui alla lettera *h*)), 10 (comma 6, concernente i compensi dei componenti della Commissione speciale per le funzioni di legittimità, da istituire presso il CSM) e 13 (recante le indennità dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità). In merito all'articolo 6, come indicato dal Servizio del bilancio, occorre acquisire chiarimenti in merito ai trattamenti economici da corrispondere al termine del periodo di svolgimento degli incarichi direttivi ivi indicati, mentre con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 1, lettera *b*), segnala che il meccanismo compensativo ivi previsto non sembra idoneo a garantire, come sostenuto nella relazione tecnica, l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto concerne l'articolo 12, i cui effetti finanziari non sono stati presi in considerazione nella relazione tecnica, esso sembra comportare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. Per quanto riguarda la clausola di copertura indicata nell'articolo 14, comma 1, fa presente che, relativamente alla lettera *a*), l'accantonamento ivi utilizzato non sussiste nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2003, mentre, con riferimento alla lettera *c*), occorre avere conferma della disponibilità delle risorse ivi indicate.

Quanto alle ulteriori proposte di modifica, segnala che gli emendamenti 1.13, 2.2, 3.1 (limitatamente al comma 1, lettera *c*)), 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.11, 3.12, 3.13, 3.16, 3.33, 3.34, 3.36, 3.42, 3.46, 4.193, 8.73, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.28, 8.29, 8.42, 8.43, 8.74 (limitatamente alla lettera *b-ter*)), 8.68, 8.0.100, 8.0.101, 8.0.102, 8.0.103, 8.0.104, 8.0.105, 8.0.106, 10.4, 10.6, 10.7, 10.17 e 13.4 sembrano comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti. Gli emendamenti 1.37 e 8.0.1, inoltre, sono privi della quantificazione complessiva dell'onere, cui peraltro sembra incongruamente provvedersi mediante l'introduzione di un'imposta di scopo (commi 2, 3 e 4 del secondo emendamento) i cui effetti compensativi andrebbero comunque quantificati, eventualmente richiedendo la predisposizione di un'apposita relazione tecnica. Occorre poi valutare – eventualmente chiedendo la predisposizione della relazione tecnica – gli effetti degli emendamenti 1.14, 1.19, 3.1 (limitatamente al comma 1, lettera *l*) e 3.50, in quanto intervengono in relazione alla progressione economica o di carriera dei magistrati. Auspica quindi la valutazione degli effetti finanziari relativi

agli emendamenti 8.30, 8.31, 8.32 e 8.67. Richiama, inoltre, l'opportunità di un'attenta valutazione degli emendamenti 4.35, 4.36, 4.37, 4.47, 4.51 e 4.195 in ordine al parere da rendere sull'articolo 4, comma 1, lettera *f*), del testo; dell'emendamento 8.39 riferito all'articolo 8 e dell'emendamento 12.2 concernente l'articolo 12. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

In considerazione della complessità delle questioni sollevate dal relatore, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire al Governo di effettuare gli opportuni approfondimenti.

Conviene la Sottocommissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1754) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore IZZO, per quanto di competenza, segnala che gli oneri connessi al provvedimento non rientrano nella fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978, trattandosi di spese di missione che necessariamente possono avere manifestazione economica e finanziaria dopo l'entrata in vigore della legge di ratifica dell'Accordo: occorre, pertanto, differirne la decorrenza all'anno 2003, apportando le necessarie modifiche alla clausola di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme al relatore.

Su proposta del RELATORE, infine, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il comma 1 dell'articolo 3 venga sostituito dal seguente: «1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 48.125 euro annui ad anni alterni, a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

(1892) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore NOCCO, per quanto di competenza, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 2, dell'Accordo in titolo al fine di escludere l'esistenza di oneri non considerati nella relazione tecnica. Segnala, altresì, che mentre la relazione tecnica prevede gli incontri della Commissione mista organizzati annualmente, l'articolo 19, comma 3, stabilisce che la medesima «si riunisca quando se ne ravvisi la necessità»: occorre acquisire chiarimenti in merito.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme al relatore in merito alle osservazioni formulate sull'articolo 19, comma 3. Per quanto concerne, invece, le restanti considerazioni, esclude l'eventualità di maggiori oneri.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere parere favorevole precisando che la relazione tecnica prevede espressamente la periodicità annuale degli incontri tenuti dalla Commissione mista.

Su proposta del RELATORE, infine, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta, nel presupposto che gli incontri della Commissione mista abbiano luogo una sola volta, con cadenza annuale.

(1900) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO, per quanto di competenza, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare al disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme al relatore e la Sottocommissione esprime, pertanto, parere di nulla osta.

(1901) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CURTO, per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare al disegno di legge in titolo.

Con l'avviso conforme del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1902) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CURTO ritiene che per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare al disegno di legge.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme al relatore e la Sottocommissione, pertanto, esprime parere di nulla osta.

(1903) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRARA fa presente che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare al disegno di legge.

Con l'avviso conforme del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta.

(223) MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

(1357) ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»

(Parere alla 9^a Commissione sul testo unificato proposto per i disegni di legge in titolo e sui relativi emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo unificato)

Il relatore GRILLOTTI, per quanto di competenza, illustra il testo unificato dei disegni di legge concernenti le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e alla legge n. 752 del 1985, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi, nonché i relativi

emendamenti, segnalando che l'articolo 7 prevede l'applicazione di aliquote IVA ridotte rispetto a quelle vigenti mentre l'articolo 8 indica una quantificazione delle minori entrate pari a 5 milioni di euro. Appare opportuno richiedere la predisposizione di una relazione tecnica che fornisca i necessari elementi di quantificazione degli oneri complessivi derivanti dal provvedimento. Rileva, in particolare, che occorre acquisire chiarimenti in merito all'articolo 3 per definire i soggetti obbligati alla tenuta del registro di nuova istituzione: ove tale obbligo fosse posto a carico delle Regioni, sembrerebbe opportuno indicare le risorse con le quali si intende garantire la copertura finanziaria degli oneri connessi all'articolo in questione e, conseguentemente, verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.1. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Dopo un intervento del presidente AZZOLLINI, volto ad esprimere il proprio consenso alle osservazioni del relatore, la Sottocommissione approva la richiesta di predisposizione della relazione tecnica sul testo unificato.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

INDUSTRIA (10^a)

SEDUTA CONGIUNTA

CON LA

X Commissione permanente

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO).

della Camera dei deputati

Mercoledì 29 gennaio 2003, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori:

- audizione di rappresentanti della Confcommercio;
 - audizione di rappresentanti della Confesercenti.
-

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

(2^a - Giustizia).

(3^a - Affari esteri, emigrazione).

Mercoledì 29 gennaio 2003, ore 8,45

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1525-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 29 gennaio 2003, ore 14

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di beneficenza (1787).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. - Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. - Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001 (776-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- GENTILE ed altri. - Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, per commemorare la strage di New York dell'11 settembre 2001 e tutte le vittime del terrorismo e dell'intolleranza (857).
- CORTIANA ed altri. - Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- PASTORE ed altri. - Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 (1354).
- TRAVAGLIA ed altri. - Istituzione del «Giorno della libertà» in data 9 novembre in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino (1383).
- CALDEROLI. - Istituzione della «Festa della famiglia» (1429).
- BETTAMIO. - Modifiche ed integrazioni alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (1539).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - EUFEMI ed altri. - Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TONINI ed altri. - Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN ed altri. - Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonchè della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo. (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo (14).
- Deputati VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo (1606) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VII. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII, n. 13*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (n. 168) (*Previe osservazioni della 5^a Commissione*).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 29 gennaio 2003, ore 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).

- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).

- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

III. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).

- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (78).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- MANFREDI ed altri. – Modifica al codice civile in materia di condominio (1659).
- PASTORE. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MONTI. – Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile (528).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad esso attinenti.
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, concernente l'indennità spettante agli esperti delle sezioni specializzate agrarie (79).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 29 gennaio 2003, ore 14

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Aumento del contributo annuo al Segretariato esecutivo del Centro di informazione e documentazione dell'Iniziativa Centro – europea (In.C.E.) (1834) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000 (1892).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999 (1903) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998 (1901) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999 (1754).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000 (1900) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995 (1902) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 29 gennaio 2003, ore 9 e 14

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 29 gennaio 2003, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche (1922).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 29 gennaio 2003, ore 8,30 e 14

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (1406).
- Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate. (1706).
- e del voto regionale n. 53 ad esso attinente.
- Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente (1791) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Duca ed altri; Sanza ed altri*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo a contributi ad enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima per l'anno 2002 (n. 166).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 29 gennaio 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (223).

- BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (524).
- RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (779).
- ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (1357).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
- BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 29 gennaio 2003, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attività assicurativa, con particolare riferimento alla responsabilità civile auto: audizione di rappresentanti dell'ISVAP.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 29 gennaio 2003, ore 14

AFFARI ASSEGNATI

Esame congiunto ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del Regolamento, degli atti:

- Petizione n. 401, per l'adozione di provvedimenti a tutela dei lavoratori già esposti all'amianto.
- Petizione n. 424, per l'adozione di provvedimenti a tutela dei lavoratori già esposti all'amianto.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).

- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
 - FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
 - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
 - RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
 - GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 29 gennaio 2003, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Proposta di indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

Mercoledì 29 gennaio 2003, ore 20,30

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 29 gennaio 2003, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale: audizione di una rappresentanza dell'associazione di volontariato «*On the road*» sul tema della tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale in Italia e nei paesi balcanici.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 29 gennaio 2003, ore 16,15

Audizione del Ministro dell'interno.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

Mercoledì 29 gennaio 2003, ore 8 e 14

Secondo Comitato sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso.

Quinto Comitato sul racket e l'usura.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 29 gennaio 2003, ore 8,30

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi alla Cassa nazionale del notariato.
 - Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.
 - Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari.
 - Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e odontoiatri.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 29 gennaio 2003, ore 13,30

- Audizione dell'Amministratore delegato e direttore generale Fiat Auto, Giancarlo Boschetti.
-

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 29 gennaio 2003, ore 14

Indagine conoscitiva su potenzialità e prospettive di Europol:

- Esame dello schema del documento conclusivo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Mercoledì 29 gennaio 2003, ore 14

- Esame delle risoluzioni 7-00014 Boldi ed altri; 7-00135 Burani ed altri; 7-00015 Rotondo ed altri; 7-00138 Capitelli ed altri; 7-00149 Burani ed altri; 7-00715 Valpiana, in materia di tv e minori.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia

Mercoledì 29 gennaio 2003, ore 13,50

- Comunicazioni del Presidente.
- Audizione del dottor Antonio Argentino, già consulente di Telecom Italia.
- Audizione dell'avvocato Domenico Porpora, già dirigente di Telecom Italia.